



Ufficio stampa

Rassegna stampa

28 maggio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 USURA: Oua, su ddl giudizio positivo ma servono modifiche (mondo professionisti)
- Pag 4 USURA: Disegno di legge antiusura: l'Oua chiede modifiche (il denaro)
- Pag 5 PROCESSO CIVILE: Riforma approvata al Senato : i commenti (osservatorio sulla legalità)
- Pag 7 PROCESSO CIVILE: La riforma del processo subito (italia oggi)
- Pag 8 PROCESSO CIVILE: Così cambierà il rito: le modifiche al Cpc punto per punto - di Bruno Sassani - Avvocato, Ordinario di diritto Processuale Civile nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma "Tor Vergata" (diritto e giustizia)
- Pag 15 PROCESSO CIVILE: Filtro in Cassazione, quando scatta l'inammissibilità del ricorso - di Caterina Garufi – Magistrato (diritto e giustizia)
- Pag 18 PROCESSO CIVILE: Bene l'ottica della semplificazione. Ma sono troppe le incombenze ai giudici di pace assegnate senza un previo riordino normativo. E il "filtro" per la Suprema corte arriva a sfidare anche i precetti Costituzionali - di Giuseppe Sileci - Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati (diritto e giustizia)
- Pag 21 PROCESSO CIVILE: La testimonianza scritta, un nuovo strumento semplificatore da accogliere in positivo. Resta la zavorra dei formalismi generati dalla irrisolta moltitudine (27) tra riti e modelli processuali di Pietro Porri - *Segretario dell'Unione nazionale delle camere civili (diritto e giustizia)
- Pag 23 PROCESSO CIVILE: Cause civili, riforma in due tempi (il sole 24 ore)
- Pag 24 INFORMATIZZAZIONE: Un processo sempre più hi-tech (italia oggi)
- Pag 25 AVVOCATI: Avvocati parte attiva per riforme al passo coi tempi di Ester Perifano - Segretario generale Anf (Associazione nazionale forense) (italia oggi)
- Pag 27 AVVOCATI: Sale la protesta dei legali d'ufficio (il sole 24 ore - roma)
- Pag 28 AVVOCATI: Nuove regole in Tribunale per accelerare i pagamenti (il sole 24 ore)
- Pag 29 AVVOCATI: Difesa gratuita da 4,7 milioni (il sole 24 ore)
- Pag 30 AVVOCATI: Carceri, 17 mila nuovi posti letto (italia oggi)
- Pag 31 MINORI: I penalisti: videoregistrare le testimonianze dei minori (italia oggi)
- Pag 32 PRATICANTI AVVOCATI: La banca paga i praticanti (italia oggi)
- Pag 33 TRIBUNALI: Notifica telematica (italia oggi)
- Pag 34 ANTIRICICLAGGIO: L'antiriciclaggio mette le ali (italia oggi)

MONDO PROFESSIONISTI

Usura: Oua, su ddl giudizio positivo ma servono modifiche

Ieri una delegazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, composta dal segretario *Giuseppe Lepore* e dal coordinatore della commissione Conciliazione *Antonio Calì*, sono stati ascoltati dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulle "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento".

L'Oua ha espresso un giudizio positivo ma anche richiesto modifiche al testo. Presentato un documento con le osservazioni e gli emendamenti (di seguito). L'Oua condivide la finalità del progetto in discussione: evitare che l'esecuzione, forzata o no, dell'obbligo di rimborsare i creditori implichi la «rovina» del debitore e, dunque, la sua emarginazione. In questa ottica, si evidenziano alcuni limiti di impostazione a fronte di un intervento legislativo d'ordine pubblico che dovrebbe essere, invece, di protezione sociale. Limiti che se non colmati da una previsione legislativa più organica ed innovativa riducono o rendono impossibile il perseguimento di quelle (oggi ancor più attuali) proclamate ragioni di solidarietà sociale che sono la dichiarata finalità dell'intervento, e cioè il risanamento della posizione economica del debitore e la possibilità per lui di un nuovo inizio, tale da permettergli di riassumere un ruolo economico attivo, assicurando, nel contempo, la tutela della parità di comportamento tra tutti i creditori. Tra gli aspetti non condivisi, anche, la scelta di prevedere a soggetti, privi di specifiche competenze, materie riservate da sempre all'avvocatura, per i rilevanti interessi di rango costituzionale, prevedendo, tra l'altro, che non sia obbligatoria l'assistenza di un difensore né per il debitore, né per i creditori.

IL DENARO

Disegno di legge antiusura: l'Oua chiede modifiche

L'Organismo unitario dell'avvocatura (in sigla Oua) dà un giudizio positivo sul disegno di legge contro l'usura. Una delegazione dell'Oua, composta dal segretario Giuseppe Lepore e dal coordinatore della commissione Conciliazione Antonio Calì, è stata ascoltata su questo argomento dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. L'Oua richiede alcune modifiche al testo. Tra gli aspetti non condivisi la scelta di attribuire, nella fase di composizione della crisi, a soggetti privi di specifiche competenze, materie riservate da sempre all'avvocatura. L'Oua critica in particolare la scelta di non considerare obbligatoria l'assistenza di un difensore né per il debitore, né per i creditori. *Giovanni Capozzi*

OSSERVATORIO SULLA LEGALITA'

Processo civile , riforma approvata al Senato : i commenti

Un'occasione mancata. Così i giovani avvocati dell'AIGA sulla accelerazione dei processi, dopo l'approvazione da parte del Senato della riforma del processo civile. I giovani avvocati rilevano che per una curiosa coincidenza, l'approvazione del provvedimento è giunta all'indomani della pubblicazione dei dati Istat relativi ai procedimenti giudiziari civili del 2007, la cui lettura, secondo il presidente Aiga, Giuseppe Sileci, "rafforza il convincimento che – al di là della utilità o meno di alcune novità, che solo con il tempo potranno essere valutate – il Parlamento ha perso l'ennesima occasione per introdurre meccanismi di accelerazione dei giudizi senza compromettere il diritto di difesa e, più in generale, l'accesso al servizio giustizia".

"Infatti - spiega Sileci - in luogo di un accorciamento di molti termini difensivi (che, senza la previsione di termini perentori per i giudici, non consentiranno nessun vero recupero di efficienza), ovvero della incostituzionale introduzione del c.d. 'filtro' per i ricorsi in Cassazione, sarebbe stato senz'altro più aderente allo scopo di ridurre i tempi processuali un intervento del legislatore teso ad introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione endoprocessuale. Se nel 2007 solo 111.654 giudizi pendenti dinanzi ai giudici di pace in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale si sono esauriti con sentenza su un totale di 246.685, è difficile negare che dietro a gran parte dei procedimenti definiti con provvedimento diverso vi sia una conciliazione tra le parti ed è altrettanto difficile negare che queste conciliazioni sono state agevolate dagli esiti dell'attività istruttoria. Parimenti, non è certo dipeso dal semplice caso se – sempre nel 2007 – i tribunali hanno smaltito 843.317 processi ma di questi solo 448.529 con sentenza".

"La chiarezza di questi dati", ha concluso il presidente dei Giovani avvocati, "avrebbe dovuto suggerire al legislatore la adozione di meccanismi processuali che favorissero la conciliazione nel processo. Invece nulla di tutto ciò, è questa l'amara constatazione, è stato fatto mentre si sono addossati solo sui cittadini, tramite i loro difensori, alquanto discutibili inasprimenti processuali, alcuni dei quali di dubbia costituzionalità, come se lo scopo del processo non fosse quello di rendere giustizia a chi la ha, ma di celebrarsi ed esaurirsi ad ogni costo nel minor tempo possibile".

Critici sul punto era stato anche l'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Mentre il pdl era ancora in discussione, l'assemblea dell'Oua aveva infatti approvato un documento sul filtro in Cassazione previsto nella riforma del processo civile, dando un giudizio negativo e proponendo alcuni emendamenti migliorativi. Maurizio de Tilla, Presidente dell'OUA, aveva spiegato che "Il testo di riforma del processo civile trasmesso dalla Camera al Senato poteva essere considerato un primo passo di riforma processuale se non si fosse insistito nella previsione di un filtro in cassazione, sia pure accorciato e limitato nelle fattispecie indicate".

L'Oua ritiene che anche tale 'filtro corto' configga con il dettato dell'art. 111 (comma 7 cost.): "La generica discrezionalità attribuita alla Corte Suprema nella definizione di un ricorso ammissibile o inammissibile finisce per vanificare la norma costituzionale", spiegava ancora de Tilla, "La discrezionalità riguarda – nella previsione del 'filtro corto' – la presenza di una 'conforme giurisprudenza' non facilmente decifrabile e i principi informatori del giusto processo che non sono appropriatamente definiti. Il testo sia pure migliorato non elimina, inoltre, la confusione tra ammissibilità ed infondatezza che cancella i principi informatori del

processo, come hanno ribadito in più occasioni i giuristi esperti processualisti interpellati dall'avvocatura".

Una valutazione positiva, invece, da parte dell'Associazione nazionale per l'arbitrato e la conciliazione, che fa rilevare come con 136 voti favorevoli, 92 contrari e 4 astenuti, il Senato abbia dato il via libera definitivo anche al tentativo obbligatorio di conciliazione, in materia di controversie civili e commerciali. "Ora il ministro Angelino Alfano ha trenta giorni di tempo per l'emanazione del relativo Decreto Legislativo che disciplina la risoluzioni di controversie in riferimento alla tutela dei diritti disponibili dei cittadini - nota il presidente Giovanni Pecoraro - Le controversie potranno essere risolte da conciliatori specializzati attraverso Organismi di Conciliazione. Detti organismi debbono essere accreditati ed iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia".

"Non piu' tempi di giustizia lunghi e costosi, ma procedimenti snelli che dovranno concludersi entro 4 mesi e a costo di giustizia zero. - aggiunge Pecoraro - La conciliazione e' affidata agli oltre duecentomila tra avvocati e commercialisti o laureati in materie giuridiche ed economiche che sono o gia' specializzati o che si sono specializzati attraverso corsi formativi con enti accreditati presso il ministero della Giustizia. Spetta ora agli organi di informazione dare una giusta e corretta spiegazione su queste grandi modifiche riportate nel pacchetto giustizia. Finalmente al centro della giustizia controversie risolvibili con conciliatori terzi ed imparziali e possibilita' per i neo laureati di iniziare da subito un'attivita' lavorativa professionale redditizia".

Di sistema, invece, la critica dell'Unione Camere Civili, che - in occasione dell'analisi del D.L. 112/08 e sulla bozza di decreto legge in tema di giustizia civile e di modifiche del codice di procedura civile - aveva fra l'altro cosi' commentato: "si ribadisce la necessità che la riforma della giustizia civile non proceda per modifiche ai singoli articoli di codice di rito, ma sia radicale ed organica, non solo allo scopo di evitare, come accadde oggi, il convivere di più procedure diverse a seconda dell'epoca di instaurazione della lite, ma soprattutto perché così procedendo, i problemi riconnessi all'intollerabile durata dei processi si sono aggravati. E' perfettamente inutile prevedere tempi brevi o brevissimi, come è attualmente, per il compimento degli atti delle parti, e, poi, non vi è alcun limite temporali alle decisioni del Giudice. E' altrettanto velleitaria risulterà l'introduzione del processo telematico, ove la procedura non sia rivista nella sua attuale configurazione. Né migliore sorte hanno avuto il processo del lavoro e quello societario, segno tangibile che in assenza di adeguate risorse finanziari ed umane, qualsiasi tipo di processo è destinato al naufragio".

"Da sempre l'Unione Nazionale delle Camere Civili si batte per ottenere se non l'unificazione dei riti, quanto meno la loro riduzione e semplificazione, e che il processo deve tornare ad essere uno strumento ed una garanzia e non invece un ostacolo. - concludevano i civilisti - Prima di legiferare circa le varie disposizioni del Codice Civile, va finalmente stabilito che tipo di processo si vuole attuare, con quali fini e con quali mezzi". *Mauro W. Giannini*

ITALIA OGGI

Cosa entra immediatamente in vigore nella nuova legge sulla semplificazione normativa

La riforma del processo subito

Al via testimonianze scritte e rito sommario di cognizione

Riforma del processo civile in vigore da subito per le cause nuove. Non è prevista vacatio legis e quindi avvocati e giudici potranno applicare le novità del ddl semplificazione dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (decorsi naturalmente i 15 giorni di rito). Il disegno di legge sulla semplificazione normativa convertito in legge dal senato (si veda ItaliaOggi di ieri) e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contiene una serie di novità sia per il processo di cognizione sia per il processo di esecuzione, che devono essere studiate da subito, considerata la loro possibile vicina entrata in vigore.

Si potranno usare da subito le testimonianze scritte e anche il rito sommario di cognizione e conteranno da subito i nuovi limiti della competenza (aumentata dei giudici di pace).

Solo per alcuni istituti è previsto una applicazione anche alle cause in corso. Si tratta di un alleggerimento del contenuto delle sentenze (niente più necessaria ricostruzione, seppure sintetica, dello svolgimento del processo e possibilità di formulare la motivazione con il richiamo a precedenti conformi), della preclusioni di produzioni documentali in appello e della impugnabilità delle sentenze emesse al termine dei giudizi di cognizione in sede di opposizione a procedimenti esecutivi. Il tanto criticato filtro ai ricorsi in cassazione si applica ai provvedimenti successivi all'entrata in vigore della legge e quindi, anche qui, senza una vacatio legis.

Chi deve iniziare un giudizio, ovviamente dopo l'entrata in vigore della legge, deve, quindi, preoccuparsi delle novità per identificare quale sia il giudice competente e quale sia il rito applicabile.

A proposito della individuazione del giudice si deve tenere conto della aumentata competenza del giudice di pace (fino a 5 mila di valore del giudizio, e fino a 20 mila per i sinistri); in ogni caso l'avvocato deve fare attenzione a come scrive l'atto di citazione, in quanto deve modificare la formula di avviso a controparte su preclusioni e decadenze (articolo 167 codice di procedura riformulato: bisogna dare avviso delle novità sull'eccezione di incompetenza del giudice); e comunque bisogna capire che rito si applica: il rito societario è stato abrogato; ed è anche stato abrogato il rito del lavoro per i sinistri stradali. L'avvocato deve anche considerare se attivare il nuovo processi sommario di cognizione: valutarne la praticabilità e la convenienza. Le scelte processuali devono tenere conto del nuovo regime dell'attribuzione delle spese di soccombenza anche alla parte vincitrice che ha rifiutato una ragionevole proposta di accordo bonario.

In ogni processo nuovo parte la calendarizzazione del giudizio e le parti potranno avere un'idea di quanto dura il processo.

Anche per le prove cambiano molte cose: l'avvocato deve tenere conto della possibilità di acquisire testimonianze scritte e quindi dovrà decidere se prestare o meno il consenso a questa modalità. La riforma, peraltro, non tocca solo il giudizio civile, ma anche quello amministrativo (perenzione dei ricorsi pendenti o da oltre cinque anni) e quello avanti alla corte dei conti (calendario del processo).

Antonio Ciccia

DIRITTO E GIUSTIZIA

Così cambierà il rito: le modifiche al Cpc punto per punto

Di Bruno Sassani - Avvocato, Ordinario di diritto Processuale Civile nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma "Tor Vergata"

Premessa

Ennesima riforma del processo civile.

L'illusione che dalla riforma del rito possa scaturire una rivitalizzazione dell'agonizzante processo civile accompagna ormai da un ventennio la nostra vita giudiziaria. Nel frattempo, però, lo stato delle cose è (salvo eccezioni ed "isole felici") decisamente peggiorato, sicché non si vede come si possa accogliere con entusiasmo questo nuovo "saggio di legislazione".

Intendiamoci. La nuova miniriforma è molto eterogenea e non è, in sé presa, né migliore né peggiore di quelle (più o meno "epocali") che l'hanno preceduta, onde un atteggiamento di critica impietosa sarebbe altrettanto fuorviante di accalorate aspettative. Alcune delle nuove norme consistono in semplici e benvenuti ritocchi che sciolgono annosi problemi; altre appaiono discutibili nelle loro ambizioni o nella fattura tecnica ma, come insegnano le ravvicinate esperienze degli ultimi anni, appare difficile azzeccare pronostici. Il processo civile italiano è uno strano animale che si fa beffe di intenzioni di legislatori e di elaborazioni della "scienza" del diritto processuale: le sue disfunzioni si incancreniscono sempre più mentre i suoi (pochi) progressi arrivano in maniera impreveduta. Anche stavolta qualcosa migliorerà, qualcosa peggiorerà e, forse, la *spes* migliore è quella che a conti fatti (cioè di qui a qualche tempo) se ne possano valutare gli effetti come risultati di un gioco "a somma zero".

Va aggiunto, per completezza, che la legge prevede anche la delega al governo ("*entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*") ad adottare "*uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale*". Si tratta della riduzione dei molteplici riti extracodice oggi presenti a tre modelli: il processo ordinario di cognizione degli artt. 163 ss del codice, il processo del lavoro e un nuovo giudizio sommario che il legislatore introduce nel codice scrivendo i nuovi articoli 702-bis, ter e quater (infra n. 19). Scompare invece il rito societario, che viene abrogato. Ed è una morte annunciata dopo lo scempio che ne ha ingiustificatamente fatto la Corte costituzionale e la perdurante avversione mostratagli – ma per ragioni profondamente diverse – magistratura e avvocatura. Del decreto legislativo n. 5/2003 restano in vita solo i blocchi di norme che prevedono e regolano l'arbitrato e la conciliazione societari.

2. Aumenta la competenza del giudice di pace.

Il nuovo art. 7 porta a euro cinquemila la competenza per le cause ad esso affidate in ragione del valore (notazione marginale: finalmente si arrotondano le cifre sull'euro, e non sul valore equivalente in lire: il precedente valore era di € 2.582,28). Stesso aumento per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti il cui tetto di valore passa da €15.493,71 a €ventimila.

Si noti anche l'introduzione di una apposita competenza per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (art. 7 comma 3-bis). E tuttavia per tali cause non si applicano le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro secondo, titolo IV, del codice (nuovo ult. comma art. 442)

3. Cambia il regime della rilevazione dell'incompetenza e quello della sua decisione.

Quanto all'eccezione di incompetenza, il vecchio testo dell'art. 38 primo comma (*L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione*) diventa "*L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata*". Il restringimento sembra severo, sia sotto il profilo tipologico, sia sotto il profilo temporale, ma resta il potere del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza "*per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28*" non oltre la prima udienza di trattazione (art. 38 c. 3). L'unica vera strettoia è dunque quella relativa all'incompetenza territoriale derogabile, rispetto alla quale il convenuto dovrà rispettare il termine dell'art. 166, senza poter contare su successive iniziative del giudice (o su eccezioni mascherate da suggerimenti).

Quanto alla forma del provvedimento, l'ordinanza prende il posto della sentenza, forma storica della decisione su competenza, litispendenza, continenza e connessione. La necessità della sentenza è stata ampiamente giustificata in passato, ma (senza nulla togliere alle egregie ragioni dei suoi sostenitori) non credo si debba piangere sulla sua

scomparsa. L'ordinanza semplifica la vita senza sacrificare i valori e gli interessi in gioco e tanto basta per chiudere il discorso. Il termine "ordinanza" succede pertanto al termine "sentenza" innanzitutto nell'art. 279 (il cui primo comma diventa "Il Collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa") e poi negli articoli 39 comma 1, 39 comma 2, 40 comma 1, 42, 43 comma 1, 44, 45, 47 comma 2, 49 commi 1 e 2, 50. Dal punto di vista tecnico non creano problemi gli articoli 279 comma 4, e 177 comma 1, laddove si legge ancora che i provvedimenti in forma di ordinanza sono modificabili e revocabili, perché l'ordinanza in questione, restando soggetta al regolamento di competenza, rientra tra le ordinanze soggette a controllo di altro giudice e quindi fa eccezione alla regola della revocabilità e modificabilità. In verità l'art. 177 u. c. parla di ordinanze "per le quali la legge predispone uno speciale mezzo di reclamo", ma non dovrebbero esservi dubbi che la cosa vale *a fortiori* per un mezzo di impugnazione quale il regolamento. All'orecchio degli addetti ai lavori stride però la conservazione del testo dell'art. 323 che ascrive il regolamento di competenza ai "mezzi per impugnare le sentenze".

4. Si riducono i tempi dei periodi di stasi del procedimento.

Vengono ristretti i tempi per le riassunzioni del processo.

Così è per l'art. 50 che riduce da 6 mesi a 3 mesi (dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito) il termine legale per riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (in mancanza di apposito termine giudiziale).

Parimenti passano da sei a tre i mesi per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto (art. 305). A tre si riducono anche i mesi per la richiesta di fissazione dell'udienza di prosecuzione dopo la cessazione della causa di sospensione (art. 297).

Tre mesi il termine massimo che il giudice può concedere per la sospensione su istanza delle parti dell'art. 296, norma praticamente inapplicata, i cui ritocchi (intervento del giudice, subordinazione a giustificati motivi, irripetibilità della vicenda, fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo) lasciano, per questa ragione, il tempo che trovano. Sempre tre mesi – invece che un anno – il termine dopo il quale si produce estinzione del processo per inattività delle parti (art. 307 c. 1); ancora 3 mesi (in luogo di quello semestrale) il termine massimo che il giudice è autorizzato a fissare ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Tre mesi ancora (in luogo di sei) dalla notificazione della sentenza d'appello per la riassunzione davanti al primo giudice in caso rinvio allo stesso *ex art.* 353 (e, conseguentemente anche per rinvio *ex artt.* 354 e 383).

Modificato anche l'art. 392, sicché riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio potrà aversi non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Finora il termine era annuale.

Infine viene ridotto il termine lungo annuale per l'esercizio dell'onere dell'impugnazione (e quindi per il passaggio in giudicato) ai sensi dell'art. 327. La cosa riduce sensibilmente la frequentissima proroga della sospensione feriale dei termini, ed impedisce che si dia (come oggi invece avviene) applicazione di una seconda sospensione feriale quando la prima scadenza prorogata cada di nuovo nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre.

Gli effetti indiretti della modifica dell'art. 327 sono senz'altro positivi, ma appare comunque sopravvalutata l'importanza della riduzione generalizzata dei termini per le parti. L'esperienza insegna che l'accelerazione imposta alle parti non conta nulla senza meccanismi acceleratori dell'attività del giudice, come insegnano i procedimenti mancanti di una vera trattazione istruttoria (cassazione, ma anche appello) in cui l'incommensurabile durata è provocata dai tempi morti dell'attesa della decisione.

5. Altre modifiche riguardanti la disciplina dei termini.

Una salutare scelta equitativa ha portato ad aggiungere all'art. 153 un secondo comma che deroga alla rigidità della regola della improrogabilità dei termini perentori "nemmeno sull'accordo delle parti". Secondo il nuovo testo, "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".

La chiusura dell'art. 153 è stata da molti considerata un baluardo contro il disordine ed il possibile favoritismo, ma mostrava ormai la corda da tempo (complice una certa giurisprudenza che, esaltatasi al verbo del "principio di preclusione" portato sugli altari dalla riforma del 1990, aveva ritenuto di farne una delle colonne della procedura). Ben venga quindi l'apertura, della quale si può per ora prevedere che susciterà discussioni quanto alla sua concreta applicabilità ai termini di impugnazione.

Consegue alla modifica dell'art. 153 l'abrogazione dell'art. 184-bis in quanto prescrizione già abbracciata nell'ampia portata della nuova e generale rimessione in termini.

6. Retroattività della sanatoria dei vizi di rappresentanza o assistenza.

L'art. 182 c. 2 riceve un *addendum* che permette di sfruttare al meglio il rispetto del termine perentorio assegnato alle parti *“per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”*. L'osservanza del termine infatti *“sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”*.

La norma è opportuna, dato che la giurisprudenza predilige – con formalismo degno di miglior causa – la soluzione della irretroattività. Come tutte le regole *del processo e sul processo*, anche la nuova possibilità si presta a possibili abusi, ma questo è problema più generale che dovrebbe trovare i suoi antidoti in una cultura giudiziale fatta di maggiore attenzione al caso concreto e di minore idolatria per l'applicazione meccanica delle regole.

7. Accelerazione della CTU

Il primo comma dell'art. 191 viene riformulato allo scopo di accelerare la consulenza tecnica. Il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, *“nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza, nella quale il consulente deve comparire”*. Come si vede si tagliano gli usuali tempi morti che vedevano separate nel tempo nomina, formulazione dei quesiti e udienza di presa d'incarico. Il che, beninteso, non significa ancora accelerazione dei tempi: non si insisterà mai abbastanza sul fatto che questi ultimi sono scanditi ben più dallo scadenziario del giudice che dal moto effettivo delle fasi del processo.

La riscrittura del terzo comma dell'art. 195 completa la velocizzazione della procedura della consulenza imponendo che *“la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”*. Vale anche a questo proposito la speranza che la accelerazione della consulenza si trasformi in accelerazione della conclusione del processo.

8. Adeguamento pecuniario di sanzioni e penalità

Alla somma di cinque euro di massimo della pena pecuniaria del ricusante in caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto della ricusazione, si sostituiscono i duecentocinquanta del nuovo art. 54. Viene riabilitato il senso del ridicolo, anche la pena resta abbastanza timida.

Stesso discorso per la responsabilità del custode che non esegue l'incarico: da un massimo edittale di dieci euro ad una somma graduabile tra €duecentocinquanta e €cinquecento.

Quanto all'ordine di ispezione di persone e di cose a carico, la condanna *“a una pena pecuniaria non superiore a euro 5”*, del terzo che rifiuti l'ispezione si trasforma nella pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1500.

9. Contenuto e pubblicità della sentenza

Modifica apparentemente solo terminologica per quel che riguarda il contenuto della sentenza, che dovrà contenere, (ai sensi del n. 4 dell'art. 132) non più *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”*, bensì *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”*. Il senso della modifica non è chiarissimo ma la nuova norma va comunque collegata alla contestuale modifica al primo comma dell'articolo 118 disp. att. secondo cui *“La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”* (formula quest'ultima già utilizzata dal moribondo art. 16 c. d. lgs. N. 5/2003).

Pubblicità della sentenza. Alla prescrizione dell'art. 120 relativa all'ordine di inserzione per estratto in uno o più giornali, si aggiunge la possibilità dell'inserzione *“per estratto ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet”*. E questo in funzione anche della riparazione del danno, *“compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96”*.

10. Disciplina delle spese.

Il richiamo all'art. 96 riporta ai ritocchi apportati agli artt. 91, 92 e 96.

Al primo comma dell'art. 91 è stata aggiunta la prescrizione che il giudice, *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”*. La norma ricalca (nello spirito, almeno) le norme degli artt. 16 comma 2 e 40 comma 5 del d. lgs. n. 5/2003.

L'art. 92 interviene sulla possibilità, fuori della soccombenza reciproca, della compensazione delle spese (possibilità

peraltro già “imbrigliata” dalla introduzione, per effetto della legge n. 263/2006 dell’obbligo dell’esplicita indicazione in motivazione dei giusti motivi), e aggiunge un altro elemento restrittivo: che concorrano “*altre gravi ed eccezionali ragioni*”. Lo sfavore per il diffuso fenomeno della compensazione non potrebbe essere più esplicito.

Un terzo comma si aggiunge poi all’art. 96, nel senso che, oltre alle due categorie classiche di responsabilità aggravata, “*quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000*”. Si tratta di una forma di condanna ai danni forfettariamente determinati che dovrebbe, semplificando la vita all’avente diritto e tranquillizzando il giudice, far uscire l’art. 96 dal suo limbo di norma poco (o punto) applicata.

11. Regime della questione rilevata d’ufficio

L’art. 183 comma 4 indica chiaramente che “il giudice ... indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”, ma la prassi appare renitente a considerare questo un obbligo pieno a tutti gli effetti. Giunge ora di rinforzo un nuovo comma aggiunto all’art. 101: “*Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione*”. È evidente la speranza di recuperare, *ex post* ed attraverso una norma sulla decisione, l’obbligo eventualmente tralasciato in sede di trattazione. Alla norma ha fatto da battistrada, tra l’altro, l’art. 384 c. 3 introdotto dal d. lgs. n. 40/2006 per il giudizio di cassazione.

12. Rilevanza dei fatti non contestati

Alla prescrizione per cui “*il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero*”, il nuovo comma 1 dell’art. 115 aggiunge “**nonché i fatti ammessi o non contestati**”.

Il principio che la non contestazione di fatti allegati dalla controparte vale *relevatio ab onere probandi* per il deducente riceve qui consacrazione. In verità la pratica non aveva mai dubitato di ciò ma molti distinguo della dottrina (alla cui chiarificazione non avevano giovato neppure gli artt. 423 c. 1 e 186-*bis*) e varie oscillazioni giurisprudenziali avevano sempre tenuto acceso il dibattito sulla effettiva portata della regola. Oggi la regola è codificata ed è sicuramente un bene, ma proprio ciò rende più pressante la necessità di rivedere l’ingonfia disciplina della contumacia, tutta irragionevolmente sbilanciata a favore del contumace (ma l’incredibile vicenda della declaratoria incostituzionalità dell’art. 13 d. lgs. n. 5/2003 – che aveva cercato di responsabilizzare il comportamento del contumace – indica che l’argomento merita ancora di essere affrontato con un coraggio che finora è mancato).

13. La testimonianza scritta

L’art. 257-*bis* introduce una sorta di *affidavit* all’italiana ammettendo il giudice a disporre l’assunzione della deposizione testimoniale attraverso risposta scritta ai quesiti su cui il teste deve essere interrogato. Il comma 1 da un lato intesse di cautele preliminari l’esercizio di questo potere (“*Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all’oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato*”), dall’altro l’ultimo comma ha cura di precisare che il giudice, “*esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato*”.

Tutto ciò non ha però impedito la levata di voci critiche tra i primi commenti al progetto di norma, sorta di rassegnata sfiducia nel timore che il diffuso malcostume possa volgere la norma a meccanismo di più agevole aggiramento della conoscibilità della verità dei fatti. In realtà è difficile fare previsioni, perché, se è vero che sa di operazione meccanica l’invocazione della presenza della testimonianza scritta in altri ordinamenti (si tratta di ordinamenti ben più attenti e severi del diritto italiano vivente rispetto al possibile mendacio), è anche vero che sa di retorica invocare la perdita dell’immediatezza della prova, visto che la tollerata presenza della poco virtuosa prassi dell’interrogatorio dei testi da parte dei legali ha vulnerato da tempo quella garanzia.

Il grosso della disciplina della testimonianza scritta sta nelle disposizioni di attuazione, tra le quali viene inserito l’art. 103-*bis* (*Modello di testimonianza*) che prescrive che essa sia resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione. Oltre a una puntigliosa elencazione di modalità l’articolo stabilisce che il modulo “*deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo*”. È impossibile trattenersi dal pensare quanto curioso sia questo giuramento privato che la parte recita... a se stessa, tanto più che sarebbe bastato il richiamo alle sanzioni penali per la falsa testimonianza, visto che l’art. 372 c. p. non punisce il falso giuramento del testimone ma direttamente la falsità della testimonianza resa.

Si veda anche il nuovo primo comma dell’art. 104 disp. att. relativo alla decadenza dalla prova della parte che non fa

chiamare i testimoni.

14. *L'eccezione di estinzione*

“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Così il nuovo quarto comma dell'art. 307, che taglia peraltro l'inciso per cui essa “*deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa*”.

La modifica esprime un notevole *favor* per l'estinzione, che invece era limitata non solo dalla impossibilità di una declaratoria d'ufficio, ma anche dalla necessità che la parte che intendesse valersi dell'estinzione la facesse valere in maniera decisa, immediata e non subordinata ad altra difesa. Questa variante cambia molto della figura dell'estinzione, e mi pare che intanto venga meno la impossibilità (finora acclarata) di far valere l'evento estintivo con i mezzi di impugnazione. La scelta sembra dettata dalla affannosa ricerca di accelerazione dei tempi del processo, ma non mi pare che il gioco valga la candela.

15. *Notificazione della impugnazione*

Il nuovo testo dell'art. 330 contiene ora l'inciso per cui l'impugnazione notificata “*presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio*” si notifica “*ai sensi dell'articolo 170*”, il che vuol dire che “*è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti*” (art. 170 c. 2).

La novità codifica un principio di buon senso, contrastato da un formalismo giurisprudenziale che, solo negli ultimi anni aveva consentito la sanatoria di una notificazione per lungo tempo considerata inesistente.

15. *Nuovi documenti in appello*

Tristi e dolenti note qui, peraltro annunciate dalla progressiva chiusura giurisprudenziale sul tema in virtù di una malintesa applicazione del principio della “ragionevole durata”. L'art. 345 c. 3 viene così riscritto: “*Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ecc.*”

Non vi sono giustificazioni ad una norma siffatta; calata nella realtà del nostro processo, essa consacra la progressiva degradazione del processo d'appello, in cui praticamente non si può ottenere altro che un nuovo giudizio di diritto su fonti cristallizzate. Il discorso porterebbe lontano ma gli operatori che hanno l'esperienza del processo davanti le nostre Corti d'Appello sono in grado di capire a volo quel che si intende.

16. *Le astreintes*

Il tentativo di rendere meno platonico l'adempimento degli obblighi di fare infungibile o di non fare ha portato alla formulazione del nuovo art. 614-bis, secondo cui “*con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento*”. Si tratta del meccanismo c.d. delle “*astreintes*”, delle spinte forzose, ma indirette, cioè, ad adempiere obblighi nell'esecuzione dei quali il debitore non può essere direttamente surrogato dagli organi dell'esecuzione. Con motivazioni spesso singolari, la dottrina italiana si era a lungo opposta a questo tipo di soluzione, ma ormai da tempo l'esigenza di far pagare chi non adempiva nella coscienza della insurrogabilità della propria prestazione, si era imposta all'attenzione dei legislatori *in pectore* che avevano dato vita al c.d. *Progetto Tarzia* di riforma del codice negli anni novanta e al c.d. *Progetto Vaccarella* di un nuovo codice di rito nei primi anni dell'ultimo decennio.

Curiosamente, dopo tanto discettare se adottare il sistema francese della condanna-indennizzo (cioè a favore del creditore) ovvero il sistema tedesco della condanna-pena (cioè a favore dell'erario), il legislatore non fa parola del destinatario del pagamento. Mi sembra però che non dovrebbero esserci dubbi sulla adozione del primo modello. La norma dà al giudice un ampio potere discrezionale quanto all'opportunità di pronunciare la condanna pecuniaria. Difficile riempire a priori il concetto di “manifesta iniquità”, che a me sembra un po' il residuo della risalente diffidenza della nostra letteratura per questo istituto: *qui si varrà la tua nobilitate* viene da dire all'immaginario giudice chiamato alla valutazione.

Il secondo comma dell'articolo prevede che il giudice “*determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile*”. La disposizione non si applica, però, “*alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409*”. È evidente che il legislatore ha voluto mantenere una linea cauta, per timore di un aggravamento eccessivo degli oneri del sistema produttivo; l'opinione critica, secondo cui la posizione del lavoratore dipendente sarebbe stata invece la prima tra quelle da ricomprendere nella previsione, è stata peraltro già formulata.

16. Il giudizio di cassazione

Di un qualche rilievo le modifiche al giudizio di cassazione.

Viene abrogato (dopo breve vita) l'art. 366-*bis*. Scompare così il “quesito di diritto”, requisito degno di credito ma straziato dalle interpretazioni incongruamente formalistiche che una certa giurisprudenza della Suprema Corte ne aveva dato. *Amen*.

In compenso, con l'introduzione dell'art. 360-*bis* viene tentato un rafforzamento degli argini dell'accesso al giudizio rispetto alla piena dei ricorsi (poco arginata dal d. lgs. N. 40/2006) e all'inevitabile abuso del rimedio da parte di troppi. Una prima versione dell'articolo (che conferiva un previo giudizio di ammissibilità del ricorso ad un collegio ristretto di 3 membri nella forma della camera di consiglio) aveva suscitato una vera sollevazione nell'avvocatura, che la aveva giudicata eccessivamente penalizzante del diritto di difesa nonché in contrasto con la garanzia dell'art. 111 c. 7 cost. L'attuale versione edulcora notevolmente quel testo e – eliminando la strettoia del previo giudizio di ammissibilità – si limita ad aggiungere due figure di inammissibilità del ricorso a quelle già conosciute dall'ordinamento. Le nuove sanzioni di inammissibilità sono prescritte “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa” (n. 1), nonché “quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo” (n. 2).

Come giudicare l'innovazione? Il precedente testo meritava (non tutte ma sicuramente alcune delle) critiche rivoltegli; il nuovo sfugge alle sostanza di quelle critiche poiché si limita a legittimare l'ampliamento della categoria della inammissibilità a supporto del ricorrente tentativo della Corte di ridurre l'abuso del ricorso. Intendiamoci: a rigore la Corte non aveva bisogno di farsi autorizzare dal legislatore per il caso della manifesta infondatezza del n. 2 dell'articolo, poiché la manifesta infondatezza del ricorso rientrava già nei casi del rigetto con la procedura della camera di consiglio e non aggiunge granché trasformare una manifesta infondatezza in un caso di inammissibilità. Ma, osservato che non è la prima volta che la Corte chiede aiuto al legislatore per fare cose che avrebbe ben potuto fare da sé. Si è anche osservato che la “censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo” non fa riferimento ad uno dei motivi contemplati dall'art. 360, ma va anche detto che tale censura è diventata ormai lo standard di un gran numero di ricorsi (che variamente la distribuiscono tra i nn. 4, 5 e 3), onde la sua evocazione non è così irragionevole come potrebbe apparire.

Quanto al n. 1, la sua formulazione esprime la volontà di rinforzo della funzione di indirizzo della Corte, e bisogna dire che in essa appaiono in equilibrio le esigenze di continuità e le esigenze di progresso.

More solito però, norme del genere sono degli utensili la cui bontà o dannosità sta tutta nell'uso che se ne farà da parte della Corte, uso che potrà essere intelligente o miope, rispettoso o irrispettoso della ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di tutela giurisdizionale del singolo, nomofilachia ed efficienza del sistema.

In questa fase conviene sospendere il giudizio.

La legge interviene anche sulle modalità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, modificando il primo comma dell'articolo 376 nel senso di conferire al primo presidente (“*tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374*”) il potere di assegnare i ricorsi ad “*apposita sezione*” che verifica se sussistono “*i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi*

dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici”. Come si può vedere, si tratta della consacrazione legislativa della procedura, affermata di fatto negli ultimi anni, dell'avviamento accelerato delle manifeste inammissibilità alla camera di consiglio tramite la c.d. “struttura”, nome sinistro per indicare il gruppo di magistrati addetto all'esame preliminare dei ricorsi. Consacrazione completata dalla inserzione nel TU Ord. Giud. di un articolo 67-*bis* (*Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile*) che ufficializza “*la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma*” prevedendo che ad essa siano “*chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni*”.

L'art. 375 viene ritoccato per rendere la procedura in camera di consiglio adeguata alle modifiche; l'inammissibilità per “*mancaza dei motivi previsti dall'articolo 360*” passa dal n. 5 al n. 1 (del comma 1); lo stesso n. 5 perde anche l'inciso finale relativo al “*difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366 bis*”, considerata l'abrogazione di questo. Viene riformulato, in ragione delle modifiche dell'art. 360-*bis* e 376, anche l'art. 380-*bis* la cui rubrica diventa “*Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio*”

17. Il regime della sentenza sull'opposizione all'esecuzione

La legge di riforma sopprime l'ultimo periodo dell'art. 616 (di recente ed infausta introduzione) secondo cui “*La causa è decisa con sentenza non impugnabile*” (leggi: *non appellabile, ma ricorribile per cassazione*).

La relativa sentenza torna così ad essere appellabile secondo le regole generali, mentre resta meramente ricorribile per

cassazione la sentenza resa sulle opposizioni agli atti, ai sensi dell'art. 618 commi 2 e 3.

18. Il calendario del processo

La legge di riforma non rinuncia all'idea del "Calendario del processo" (già grido di battaglia dell'abortito, *Progetto del Guardasigilli Mastella*), ed introduce l'art. 81-bis disp. att. che prescrive che il giudice, "*sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati*". La fissazione avviene quando esso "*provvede sulle richieste istruttorie*": non in *limine litis*, dunque, ma al momento dell'ordinanza istruttoria quando dovrebbero essere meno oscuri i possibili svolgimenti del processo.

Questa precisazione temporale rende la norma meno velleitaria di quella che faceva mostra di sé nel citato *Progetto*, ma ci si consenta di sospendere il giudizio sul suo effettivo impiego e – ove impiegato – sulla sua effettiva efficacia, una volta che si passi dalla carta alla pratica.

Naturalmente "*i termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti*". Non si sfugge però alla solita imposizione stile oratorio secondo cui "*la proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini*": si ritiene evidentemente che i "gravi motivi sopravvenuti" siano accidenti temporalmente limitati alla fase anteriore alla scadenza, e incapaci di presentarsi dopo.

19. Il procedimento sommario di cognizione

Abrogato l'art. 19 d. lgs. N. 5/03 (c.d. sommario societario) il legislatore si accinge a varare un rito sommario che da quella norma si distacca nettamente sia per l'articolazione del procedimento, sia per essere indirizzato ad un accertamento con forza di giudicato, laddove l'art. 19 negava espressamente al provvedimento di accoglimento del ricorso l'applicabilità dell'art. 2909 c.c.

A regolare il nuovo procedimento vengono inseriti nel quarto libro gli articoli 702-bis, *ter* e *quater*, a cui conviene qui dare uno sguardo molto sintetico.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso; fissata l'udienza di comparizione, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, viene notificato al convenuto e dà luogo ad una vicenda strutturata sul modello del processo di cognizione da ricorso (costituzione, termini preclusivi di eccezioni, riconvenzione e chiamata di terzi ecc.). È affidato al giudice valutare se le difese svolte dalle parti sopportano un'istruzione sommaria ovvero richiedono un'istruzione ordinaria. In quest'ultimo caso, "*con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183*" e il processo continua con l'applicazione delle disposizioni del libro II. Viceversa, "*alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande*". L'ordinanza così pronunciata "*produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione*".

Si ha così una pronuncia decisoria che, oltre alla condanna esecutiva (se di accoglimento), contiene un vero accertamento e in nulla si distingue dalla sentenza, se non per il fatto che ad essa si arriva tramite un procedimento deformalizzato (a partire dalla fase successiva al giudizio che esclude la necessità di istruzione ordinaria). Da notare che in appello sono ammessi "*nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione*".

Che dire? Ferma restando la legittimità di un accertamento con forza di giudicato all'esito di un processo sommario e deformalizzato, astenersi dal fare previsioni sul successo del modello è d'obbligo, poiché sarà la volontà collettiva della magistratura civile a dare valore o a lasciar cadere lo strumento. Si tratta di una magistratura che ha decretato in partenza (ed ha ottenuto) la condanna capitale del processo societario, che ha snobbato e reso obsolete le ordinanze anticipatorie su cui facevano tanto affidamento i legislatori, che, pur dichiarando ad ogni pie' sospinto la sua fedeltà alla legge, in realtà resta arbitra della vita o della morte delle singole norme del codice di rito. Se ritiene che il principio della durata ragionevole non tolleri la produzione di documenti in appello, reinterpreta di conseguenza l'art. 345; se confronta lo stesso principio con l'art. 37, ne cancella la parte che sancisce la rilevabilità dell'eccezione di giurisdizione in ogni stato e grado. Questo giudizio non risente solo delle scelte esplicite degli alti consessi giurisdizionali (che, comunque, hanno avuto un'impennata negli ultimi tempi) poiché essa discende dall'osservazione del comportamento generalizzato dei giudici civili. Comportamento – fatto di comuni scelte, propensioni, abitudini, omissioni di ogni giorno – che diventa subito norma (sia chiaro: nessuna critica agli uomini – e alle donne – in campo. L'anomalia del processo italiano è tale che induce a pensare che, al loro posto, sarebbe difficile per chiunque comportarsi diversamente).

DIRITTO E GIUSTIZIA

Filtro in Cassazione, quando scatta l'inammissibilità del ricorso

di Caterina Garufi - Magistrato

Ampliamento dei casi di inammissibilità. La nuova disciplina processuale ed ordinamentale del ricorso in cassazione nel processo civile, introdotta dalla riforma proposta dalla XVI Legislatura, interviene in senso restrittivo sulla facoltà di ricorrere alla Suprema corte. In sintesi, la sanzione dell'inammissibilità (già prevista dal Legislatore all'articolo 375 Cpc, ma poco utilizzata in concreto) acquista notevole rilevanza, divenendo operativa sia quando il provvedimento impugnato si uniforma alla giurisprudenza di legittimità, sia nel caso in cui non si ravvisi alcuna violazione dei principi del giusto processo.

Precisamente, si introduce, dopo l'articolo 360 del Codice di procedura civile, il nuovo articolo 360**bis** (che nella rubrica si riferisce all'inammissibilità del ricorso), secondo cui il ricorso è dichiarato ammissibile solo in una delle seguenti ipotesi: il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento; in presenza di contrasto di orientamenti nella giurisprudenza della stessa Corte. Il ricorso può superare tale vaglio preventivo anche nell'ipotesi in cui appare fondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo; infine, il ricorso presentato alla Corte ha il medesimo esito, in presenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363 Cpc. Non è stata accolta, invece, la proposta di riforma che prevedeva, in senso ancora più limitativo delle pronunce ricorribili, l'inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello di conferma di quella di primo grado.

Un collegio ad hoc per il vaglio preliminare. Un rilevante elemento di novità è rappresentato dalla previsione, nel nuovo testo dell'articolo 376 Cpc, di un'apposita sezione di magistrati, già in servizio presso la Cassazione, destinata ad occuparsi della valutazione sulla inammissibilità; tale sezione, appositamente costituita, è formata da consiglieri provenienti da tutte le sezioni civili come previste dal nuovo articolo 67**bis** dell'Ordinamento giudiziario.

Sull'inammissibilità del ricorso, la sezione, composta da cinque magistrati, decide in camera di consiglio. Sul punto, è opportuno rilevare che se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; in tal caso, l'ordinanza *de qua* provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma, Cpc. Invece, se il ricorso supera tale filtro preventivo, alla dichiarazione di ammissibilità segue l'assegnazione ad una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione.

Il procedimento. Sotto il profilo procedimentale, le nuove regole dispongono che, una volta che il collegio ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso (anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte), il relatore deposita in cancelleria una relazione, in cui si esprimono, in maniera sintetica, le motivazioni sottese alla dichiarazione di inammissibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 380**bis**, come modificato. Al riguardo, preme osservare che quest'ultima previsione sulle modalità di motivazione, è conforme ad analoghe disposizioni dettate nella riforma in tema di redazione dei provvedimenti giurisdizionali, tutte previsioni in cui il legislatore esprime preferenza per il modulo di redazione in via sintetica, soprattutto al fine di contenere i tempi processuali complessivi.

Il quadro normativo previgente. Il Legislatore costituzionale non disciplina in via diretta la struttura e le funzioni della Suprema corte, limitandosi - in sostanza - a recepire quanto previsto al riguardo nell'ordinamento previgente.

Precisamente, l'istituto è previsto in alcuni punti (articoli 104, 106, 111 Costituzione), dove si prevede, nelle sue linee essenziali, la sua organizzazione e i suoi componenti, oltre ai presupposti del ricorso, laddove si afferma che contro tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (articolo 111, secondo comma, Costituzione). L'ordinamento giudiziario la definisce come organo supremo di giustizia, all'articolo 65 del Regio decreto n. 12, del 30 gennaio 1941. Si tratta, pertanto, di un organo giudiziario di rilevanza costituzionale e che, ai sensi dell'ordinamento giudiziario (cui rinvia la Carta fondamentale), si pone al vertice del sistema giudiziario, esercitando, da un lato, la cd. nomofilachia, ovvero la funzione di uniformare la giurisprudenza, dall'altro operando il controllo di legittimità, in ultima istanza, sui provvedimenti giurisdizionali. Salvo casi particolari, sotto quest'ultimo aspetto, il ricorso in Cassazione non costituisce un mezzo di impugnazione in senso stretto, essendo concepito, piuttosto, come *querela nullitatis*, traducendosi nel controllo di legittimità sulle questioni di diritto - e non su quelle di mero fatto - oggetto del ricorso, al cui esito i giudici di legittimità emettono una pronuncia a carattere rescindente.

Per comprendere appieno la portata innovativa della nuova formulazione introdotta dal legislatore, si consideri quanto di seguito esposto. L'articolo 360 Cpc prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono

essere impugnate con ricorso per Cassazione: per motivi attinenti alla giurisdizione; per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; per nullità della sentenza o del procedimento; per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. È previsto il ricorso *per saltum* soltanto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, Cpc; le sentenze su questioni insorte in assenza della definizione, anche parziale, del giudizio non sono immediatamente impugnabili con ricorso, poiché necessita la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Infine, si precisa che le disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'articolo in questione si applicano non solo alle sentenze, ma anche ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per Cassazione per violazione di legge.

Allo stato, per ricostruire la disciplina complessiva del ricorso in Cassazione, bisogna coordinare quanto appena esposto con il nuovo articolo 360*bis* e con le modifiche agli articoli 376 e 380*bis* Cpc. In via sistematica, si rammenti che il D.Lgs 40/2006 aveva modificato l'articolo 360 Cpc: secondo il testo vigente prima del 2006 le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado potevano essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione; per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; per nullità della sentenza o del procedimento; per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Poteva essere impugnata *per saltum* con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti erano d'accordo, venendo in rilievo la censura della violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Per completezza si consideri che, ancor prima, con riferimento al testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge 353/90, originariamente si escludeva che le sentenze del conciliatore potessero impugnarsi con ricorso per cassazione *ex articolo 360 Cpc*.

Le proposte di riforma elaborate in precedenza. Negli ultimi venti anni si è assistito ad un vero e proprio dibattito sulla necessità di modificare, per certi profili, il giudizio presso la Suprema corte. Tale esigenza nasceva essenzialmente dall'eccessivo carico di lavoro della Corte, peso crescente anno dopo anno in misura esponenziale, con conseguenti disservizi e ritardi nella conclusione dei giudizi di legittimità, problematica particolarmente avvertita in seguito agli interventi normativi nazionali e comunitari in tema di tempi processuali. Alcune proposte si sono tradotte in un'effettiva modifica del dettato normativo, ma si è trattato di interventi di rilievo contenuto, come suesposto. Ad esempio, in occasione della riforma del Codice di rito civile del 1990, inizialmente si volevano introdurre correttivi di vasta portata al giudizio di Cassazione, ma poi la legge si è limitata a prevedere, nell'articolo 384, primo comma, Cpc, che la Cassazione, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero - ed ecco la novità - decide nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, previsione inserita al dichiarato fine di evitare giudizio di rinvio inutili. Inoltre, si consideri l'articolo 366*bis* Cpc, che prevede che il ricorso, nei casi di cui all'articolo 360 nn. 1, 2, 3, 4, si chiude (a pena di inammissibilità) con la formulazione di un quesito di diritto e, nel caso di cui al n. 5, con la chiara indicazione del fatto controverso oggetto di motivazione omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni dell'insufficienza della motivazione con l'indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso: tale norma, anche se di modesta portata, mira, con evidenza, a limitare l'accesso in Cassazione.

Come premessa, si ricorda che la Cassazione è tenuta ad assicurare l'uniforme interpretazione e l'esatta osservanza della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, oltre agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge, come previsto dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario. Ciò posto, partendo da questo dato normativo (espresso anche nella legge previgente sull'ordinamento giudiziario all'articolo 122), secondo una proposta di riforma si deve accentuare la portata di tale funzione nomofilattica. In questo filone si pone autorevole dottrina, che propone di attribuire al precedente enunciato dalle sezioni unite forza vincolante sulle sezioni semplici (E. Lupo, "Il funzionamento della Cassazione civile", in *Foro it.* 1999, V, c. 175; F. P. Luiso, "Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite", in *Giur. It.*, 2003, 821). Al riguardo, è interessante evidenziare che, secondo una tesi, già sussiste nel nostro ordinamento positivo, in base al combinato disposto degli articoli 111, primo comma, Costituzione e articolo 65 ordinamento giudiziario, il dovere funzionale dei giudici di merito e di legittimità di non discostarsi dalla giurisprudenza della Cassazione se non per gravi e giustificati motivi (Gorla, Postilla su "L'uniforme interpretazione della legge ed i tribunali supremi", in *Foro it.*, 1976, V, 134 e ss.). Aderendo a tale indirizzo, si era proposto di escludere dal novero dei provvedimenti ricorribili in Cassazione le sentenze non definitive e, per quanto riguarda il rito civile, si suggeriva l'applicabilità del rito della camera di consiglio (di cui all'articolo 375 Cpc) per i casi di inammissibilità del ricorso concernente questioni manifestamente infondate o già decise con giurisprudenza consolidata attraverso almeno cinque sentenze consecutive conformi (come è affermato nella proposta Brancaccio-SgROI, in *Quaderni del CSM*, 1990, 34, 416); inoltre, si ipotizzava la riduzione del numero dei ricorsi in entrata, garantendolo solo alle cause di maggior valore. Secondo altra teoria, si trattava di eliminare, tra i motivi di ricorso, il vizio della motivazione di cui all'articolo 360 n. 5 Cpc, poiché il compito della Suprema corte è finalizzato al

controllo di legittimità, mentre, in particolare con riferimento al vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, è spesso in agguato il pericolo che il giudice di legittimità si trasformi in giudice di merito ((F. Bile, “*La riforma mancata del '90: il giudizio di merito in Cassazione secondo il nuovo articolo 384 Cpc*”, in *Giur. It.*, 1998, 3). Si proponeva anche la distinzione tra funzione propositiva, propria delle Sezioni unite, e funzione applicativa, propria delle Sezioni semplici, anche introducendo sezioni con il compito di distribuire il lavoro e di decidere direttamente le questioni inammissibili e manifestamente fondate e infondate. In senso opposto, invece, si parlava di riformare il giudizio in Cassazione estendendo - per alcuni profili - i compiti della Suprema corte, in particolare ampliando lo spettro dei provvedimenti impugnabili (Balena, “*Il sistema delle impugnazioni nella disciplina vigente e nell'esperienza applicativa: problemi e prospettive*”, in *Foro it.* 2001, V, c. 140).

Il rafforzamento della funzione nomofilattica della Suprema corte. Il recente progetto elaborato dalla Commissione Vaccarella ha abbracciato la tesi volta a rafforzare la funzione di nomofilachia della Cassazione (v. articolo 1, Dl 35/2005; in particolare, la relazione al Ddl della Commissione Vaccarella, al punto 33, giustifica il ricorso a meccanismi deflattivi dell'accesso per consentire alla Corte di svolgere al meglio la sua funzione nomofilattica). La disciplina del 2009 recepisce, in gran parte, le indicazioni più accreditate formulate, in precedenza, in sede dottrinale e giudiziaria (v. anche M. Stella-Richter, “*Problemi attuali della Corte di Cassazione*”, in *Riv. dir. proc.*, 1958, 515 e ss., che prospettava, già molti anni fa, di ampliare i casi di inammissibilità). Sulla scelta del Parlamento sicuramente hanno pesato le preoccupazioni di carattere materiale, legate alla necessità di porre un freno al tendenziale incremento del carico di lavoro della Suprema corte, finalità perseguita con la (auspicata) riduzione dei casi in cui il collegio istituito *ad hoc*, previo esame sulla ammissibilità, consentirà la prosecuzione del processo fino alla decisione nel merito. L'orientamento che proponeva il rafforzamento della funzione nomofilattica sembra aver avuto maggior seguito nella riforma appena approvata, poiché ai sensi dell'articolo 360*bis* Cpc il precedente acquista rilevanza, vincolando la sezione che si occupa del vaglio preliminare a dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi basati su principi che si discostano dalla giurisprudenza consolidata della Suprema corte. In passato, anche il D.Lgs 80/1998 aveva aderito a tale indirizzo, introducendo, all'articolo 30, la previsione per cui si può ricorrere direttamente alla Cassazione contro le decisioni sull'accertamento pregiudiziale dell'efficacia e validità dei contratti collettivi (Pizzorusso, “*Corte di Cassazione*”, in *Enc. Giur.*, IX, 1998, 1). Proprio su questo punto, si era già ipotizzata l'imposizione alle Sezioni semplici del vincolo costituito dal precedente delle Sezioni unite, nel senso che quando la Sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le Sezioni unite con ordinanza motivata (F. P. Luiso, *op. cit.*, 9). Nonostante non sia questo il meccanismo espressamente adottato, la riforma del 2009 ne ha sicuramente condiviso il fine ultimo, che, in sostanza, attribuisce alle Sezioni unite la cura dell'evoluzione giurisprudenziale, spettando, invece, alle Sezioni semplici la funzione di incentivare tale progresso, fornendo alle Sezioni unite l'occasione di mutare il proprio indirizzo *re melius perpensa*, una volta che il ricorso ha superato il vaglio preliminare.

In quest'ottica si superano eventuali perplessità scaturenti dalla considerazione per cui la riforma, per tale aspetto, sembra dare ingresso, nel nostro ordinamento, ad una (seppur) limitata operatività del principio dello *stare decisis*. Precisamente, dubbi di conformità al dettato costituzionale possono sorgere con riferimento all'articolo 360*bis*, laddove si prevede il vincolo costituito dalla giurisprudenza precedente della Corte di cassazione, vincolo che potrebbe confliggere con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, di cui all'articolo 102 Costituzione, e con quanto previsto all'articolo 101, comma secondo, Costituzione. Tali dubbi vengono fugati dal rilievo per cui, a ben vedere, poiché permane la possibilità di disattendere - a certe condizioni - il precedente, il Legislatore sembra essersi limitato a introdurre il cd. sistema del precedente “persuasivo” per porre fine a cambiamenti giurisprudenziali privi di adeguata e valida motivazione, e, nel contempo, per scongiurare incertezze interpretative ed eventuali disparità di trattamento.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Bene l'ottica della semplificazione. Ma sono troppe le incombenze ai giudici di pace assegnate senza un previo riordino normativo. E il "filtro" per la Suprema corte arriva a sfidare anche i precetti costituzionali

di Giuseppe Sileci - Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati

Il Senato ha approvato l'ennesima riforma del codice di procedura civile sebbene il testo fosse stato già novellato nel 2005 da ben due interventi legislativi: il D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito con L. 14.05.2005 n. 80 e la L. 28.12.2005 n. 263.

L'intento dichiarato del legislatore è quello di contenere i tempi dei processi civili, estremamente lunghi rispetto agli altri Paesi Europei.

Che esista una emergenza Giustizia e che in parte questa situazione dipenda da tempi di definizione della cause civili, è difficile negarlo.

Sulle cause di tale lentezza, però, le opinioni sono abbastanza discordanti ma il Governo avrebbe individuato innanzitutto nelle norme processuali gli elementi di criticità che non consentirebbero la celebrazione celere dei processi: non è una novità, anzi dal 1990 ad oggi questo metodo è stato la regola benché i risultati – piuttosto fallimentari a giudicare dal progressivo aggravamento della crisi – suggerissero un ripensamento.

Non è questa la sede per ragionamenti *de iure condendo*, dal momento che tutti gli operatori del diritto sono chiamati a cimentarsi con le ultime novità processuali.

A queste, quindi, dedicheremo alcune iniziali considerazioni, riservandoci di tornare sull'argomento dopo una più attenta lettura delle singole disposizioni.

La riforma si caratterizza per: un generale dimezzamento di numerosi termini processuali previsti a favore delle parti, ed in particolare di quelli funzionali alla riattivazione del processo interrotto o sospeso od alla introduzione di un nuovo grado di giudizio; una semplificazione delle questioni di competenza, connessione e litispendenza; un ampliamento della competenza del Giudice di pace; un inasprimento degli effetti della soccombenza; una semplificazione delle tecniche di redazione delle sentenze; una maggiore semplificazione delle attività istruttorie, con particolare riferimento allo espletamento della consulenza tecnica ed alla prova testimoniale; la introduzione di un preventivo giudizio di ammissibilità del ricorso alla Suprema Corte di Cassazione; la introduzione del giudizio sommario di cognizione; la modifica di alcune norme del processo esecutivo con particolare attenzione alla esecuzione degli obblighi di fare; la previsione di un calendario del processo.

Inoltre, la legge contiene una delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili ed una ulteriore delega in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il testo normativo in esame presenta alcune importanti novità nell'ottica della semplificazione perché abroga alcuni riti (quello in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali con lesioni alle persone e quello in materia societaria) da sempre considerati del tutto inadatti per la spedita celebrazione di determinati processi ovvero inadeguati alle aspettative di maggiore celerità.

La delega al Governo, inoltre, prevede una ulteriore semplificazione perché autorizza l'esecutivo ad un riordino che si attenga fondamentalmente al criterio di ridurre i riti civili a non più di tre: i procedimenti in cui sono prevalenti i caratteri di concentrazione processuale ovvero di officiosità della attività istruttoria; i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa; tutti gli altri, caratterizzati dalla trattazione ordinaria della causa.

Non può tacersi, tuttavia, il rischio che gli effetti di questa auspicata semplificazione siano vanificati dalla esclusione di tutta una serie di riti relativi ad una congerie di materie, rispetto alle quali il legislatore ha ravvisato l'utilità di mantenere la loro specialità (si pensi alle disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di cambiale ed assegno bancario, di proprietà intellettuale e di tutela del consumatore).

Inoltre, non sfugge la contraddizione insita nel proposito di ridurre il numero dei riti introducendo, con lo stesso testo legislativo, il procedimento sommario di cognizione e devolvendo alla competenza del giudice di pace (dinanzi al quale si applicheranno le norme processuali di questo Ufficio giudiziario e non quelle previste dagli articoli 442 bis e seguenti) le controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali, che fino ad ieri erano di competenza del Giudice del lavoro ed i cui giudizi si celebravano applicando le norme del rito lavoro.

Non meno importante, nella prospettiva di favorire un alleggerimento dei ruoli di udienza, appare la delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione: la delega, infatti, autorizza l'esecutivo a mettere ordine tra i diversi organismi di conciliazione – più o meno spontaneamente costituitisi in questi anni – ed a prevedere il generale e preventivo esperimento (anche se facoltativo) del tentativo di conciliazione per tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Tuttavia, il legislatore ha perduto l'occasione di riformulare l'art. 188 c.p.c. e di tipizzare la conciliazione endoprocessuale obbligatoria attraverso la attivazione di un procedimento ad hoc da collocarsi al termine della fase istruttoria e prima della fase decisoria.

Tra l'altro, la previsione di una conciliazione endoprocessuale – quale ulteriore momento all'interno del processo per evitare al Giudice di redigere la sentenza (e cioè di dedicarsi all'atto processuale più impegnativo a discapito di altre attività quali lo scioglimento delle riserve ed i provvedimenti urgenti e sommari) – sarebbe stata coerente con la prassi, sempre più diffusa in alcuni Tribunali come quello di Milano, di concedere alle parti un rinvio con contestuale invito a tentare la bonaria definizione della controversia rivolgendosi ad un conciliatore.

Meno positive appaiono quelle norme che intervengono sulla competenza dei Giudice di pace, innalzandola, e sui termini processuali, dimezzandoli.

La magistratura onoraria richiederebbe – prima di immaginare la attribuzione alla stessa di ulteriori competenze – un meditato riordino normativo che stabilisca, una volta per tutte, i criteri di selezione, le incompatibilità, la temporaneità e la remuneratività.

Il dimezzamento dei termini processuali è solo un placebo: quello che si potrà recuperare costringendo le parti ad appellare entro sei mesi (anziché entro l'anno canonico) si perderà sul piano organizzativo dal momento che già oggi le Corti d'Appello rinviando le cause anche di quattro anni e che, in presenza di un maggior numero di procedimenti concentrati in un lasso temporale più ravvicinato, non potranno fare altro che dilatare ulteriormente gli intervalli tra una udienza e l'altra.

Ben altri sarebbero stati gli effetti se il legislatore avesse stabilito la perentorietà dei termini per i giudici ovvero avesse indicato con chiarezza, nella norma che ha introdotto il calendario del processo, la durata massima di ciascun giudizio civile.

Ma le due novità che hanno fatto più discutere durante l'iter parlamentare di approvazione della legge e che certamente metteranno gli interpreti dinanzi a non indifferenti problemi applicativi sono l'art. 360 bis c.p.c. e le norme contenute nel capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

L'art. 360 bis c.p.c. stabilisce quando il ricorso in Cassazione deve essere dichiarato inammissibile: se il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offrirà elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa ovvero quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo, il Primo Presidente assegnerà il ricorso ad apposita sezione che verificherà se sussistono le condizioni previste dalla legge per una pronuncia di inammissibilità.

Orbene, in questa sede è utile segnalare alcune delle obiezioni di incostituzionalità mosse all'istituto: a tacer d'altro, infatti, il filtro si pone irrimediabilmente in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, a mente del quale contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Ed occorre aggiungere che la disposizione, nella formulazione approvata dal Senato dopo gli emendamenti apportati in sede di esame alla Camera, non risolve affatto tutti i problemi evidenziati dall'avvocatura e dal mondo accademico.

Infatti, se la iniziale formulazione della norma era ancora più restrittiva, perché consentiva la ammissibilità del ricorso solo in presenza di quattro tassative ipotesi, la soluzione scelta alla fine dal legislatore conserva tutti i limiti di un accertamento sulla ammissibilità o meno di un mezzo di impugnazione all'esito di una delibazione sommaria.

E tanto più appare questa soluzione irragionevole – oltre che contraria ai precetti costituzionali – se solo si pensa che l'eventuale declaratoria di inammissibilità potrà essere fondata non solo su aspetti processuali, bensì su profili sostanziali e di merito tutte le volte che l'apposita Sezione avrà ravvisato la insussistenza di sufficienti ragioni per modificare un orientamento di legittimità al quale si è uniformato il provvedimento impugnato.

Senza dire che in questo modo si istituzionalizza il principio del precedente giurisprudenziale vincolante, nonostante esso sia del tutto estraneo alla cultura giuridica del nostro Paese, di fatto finendo con il rimettere alla ipotetica sensibilità dei componenti dell'apposita sezione ogni eventuale possibile interpretazione adeguatrice dei principi di diritto.

La legge introduce anche un nuovo rito, denominato "procedimento sommario di cognizione", che si caratterizza per una trattazione molto deformalizzata e, soprattutto, affidata alla assoluta discrezionalità del giudice.

Alla libera valutazione del decidente, infatti, sarà rimessa la applicabilità o meno delle norme che disciplinano il procedimento sommario di cognizione: il giudice, se le difese delle parti richiedono una istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Ma, a questo punto è lecito chiedersi: **a)** quando e come l'attività difensiva delle parti processuali potrà costituire un

criterio univoco e stabile per la applicazione di questo istituto; **b)** quale rimedio è concesso alle parti qualora il giudice, ritenuta la causa di pronta soluzione, ne disponga senz'altro la trattazione in conformità alle norme del procedimento sommario di cognizione.

Il problema è reso ancora più acuto anche in ragione del fatto che, la competenza per il procedimento sommario coincide con la competenza delle Sezioni distaccate di Tribunale, con rischi di derive pretorili in merito all'applicazione del rito sommario da singolo foro a singolo foro

Per ciò che concerne la individuazione degli elementi da cui desumere una trattazione complessa della causa, il discrimine potrebbe essere costituito dalla esistenza o meno di prova scritta, con esclusione del rito sommario tutte le volte che si debbano raccogliere prove orali o si debbano ammettere accertamenti di natura tecnica.

Ovvero, potrebbe estendersi questo procedimento anche a quelle controversie nelle quali le parti, intendendo avvalersi della possibilità di ricorrere alla testimonianza scritta, la richiedano congiuntamente al Giudice: ipotesi resa plausibile dal fatto che il Giudice sarebbe chiamato a deliberare la domanda, sotto il profilo dell'applicabilità del rito, dopo la costituzione del convenuto e dunque dopo che le parti hanno preso posizione sui fatti e sui mezzi di prova.

Più problematica appare la individuazione del rimedio avverso il provvedimento del Giudice che ravvisi gli estremi per la applicazione del procedimento sommario di cognizione: l'appello, infatti, sarebbe stato immaginato dal legislatore come rimedio tipico all'interno del procedimento, nel senso che al giudice di appello non sarebbe devoluto esplicitamente l'esame delle censure che attengano alla applicabilità del procedimento medesimo bensì solo quelle inerenti la attività istruttoria (essendo consentito la ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova e documenti se ritenuti rilevanti dal Collegio) ed il merito della controversia.

La soluzione sistematica, salvo voler sottostare alla assoluta discrezionalità e non reclamabilità del provvedimento, è quella di ammettere la possibilità per la parte convenuta di proporre reclamo, contro la decisione del Giudice di applicare il procedimento sommario di cognizione benché non sussistano i presupposti di legge

Né potrebbe deporre in senso contrario la non impugnabilità – espressamente prevista dal legislatore - della ordinanza con la quale il giudice ravvisi di non potere applicare le norme del procedimento sommario di cognizione: in quel caso, infatti, la conversione del rito e la applicazione del norme del processo di cognizione ordinaria tutelano adeguatamente le parti processuali, potendo esse fare valere le loro ragioni con tutte le garanzie della cognizione piena.

Ben diversa, invece, sarebbe la condizione processuale di quel convenuto che, avendo subito le scelte di controparte ed avendole aversate, non possa sottoporre ad un organo collegiale – e prima della decisione sommaria nel merito – le eccezioni relative alla applicabilità del procedimento de quo.

Infine, una breve riflessione merita il nuovo art. 96 c.p.c.: qui si è superata ogni più ardita immaginazione prevedendosi – pur di scoraggiare l'accesso al servizio giustizia dei cittadini – il potere del giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (ossia quando liquida le spese in danno della parte soccombente), di condannare quest'ultima, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, somma che deve considerarsi una vera e propria "pena privata", istituto finora sconosciuto al nostro ordinamento.

Se solo si considera che il legislatore ha mantenuto l'ipotesi di condanna per lite temeraria, aggiungendo il terzo comma in commento, si comprende bene che la parte soccombente potrà essere condannata anche nel caso in cui abbia tenuto un comportamento processuale conforme alle regole ma abbia avuto solo il torto di perdere la causa.

DIRITTO E GIUSTIZIA

La testimonianza scritta, un nuovo strumento semplificatore da accogliere in positivo. Resta la zavorra dei formalismi generati dalla irrisolta moltitudine (27) tra riti e modelli processuali

di Pietro Porri - *Segretario dell'Unione nazionale delle camere civili

Approvata in via definitiva dal Senato, la nuova Riforma del Processo Civile è divenuta ormai operativa. Si tratta dell'ennesimo intervento del legislatore che nell'intento del ministro Alfano, dovrà semplificare e accelerare i tempi della definizione delle cause.

È infatti sotto gli occhi di tutti come la Giustizia Italiana vive ormai da molto tempo in uno stato di quasi paralisi. Da una recente indagine, in termini di efficienza della Giustizia, l'Italia è risultata al pari di qualche Stato africano e ovviamente ultima in Europa. Basti pensare che la definizione di un Giudizio civile sino alla Corte di Cassazione, implica una attesa di ben oltre 10 anni. È evidente che una situazione di questo tipo si riflette negativamente sulla economia del Paese, scoraggiando anche gli investitori stranieri i quali preferiscono Nazioni che sono in condizione di assicurare un più efficiente e maggiore rispetto dei diritti. Infatti è innegabile che da un diritto negato scaturisce nella collettività un senso di sfiducia nella Giustizia e di chi la rappresenta con tutte le conseguenze negative e deleterie che ne conseguono.

Alla luce di queste doverose premesse, il Ministro Alfano ha avviato la nuova riforma del processo civile con l'intento di restituire efficienza e funzionalità alla Giustizia Civile. Si deve tuttavia aggiungere che come ormai universalmente riconosciuto, anche dallo stesso Ministro, ormai è indiscutibile la necessità, invocata da anni dalla Unione delle Camere Civili di proseguire in modo definitivo sulla strada della unificazione dei riti, con la previsione di un rito unico che si dovrà concentrare in poche udienze. Infatti ad oggi il nostro Ordinamento vanta il nefasto primato di ben 27 tra riti e modelli processuali, dai quali conseguono eccessi di formalismo che inevitabilmente contribuiscono a ritardare i tempi della Giustizia.

Veniamo a questo punto ad analizzare le più salienti modifiche al processo civile introdotte con la nuova riforma.

La previsione decisamente innovativa è la cd. "Testimonianza scritta". secondo il testo normativo ora in vigore: *«Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.*

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

La previsione normativa introdotta, recependo le istanze dell'Avvocatura, ha previsto che il Giudice dispone la testimonianza scritta "**su accordo delle parti**". In tal modo, considerato che le parti debbono dare il loro preventivo consenso, si tende a non violare il principio fondamentale del contraddittorio a cui si ispira il processo. Infatti è la parte che con il suo indispensabile consenso può utilizzare uno strumento processuale necessario alla istruzione probatoria della causa e che non potrebbe essere assunto in altro modo.

Pertanto si tratta di uno strumento processuale che è stato introdotto il cui utilizzo viene affidato alla preventiva manifestazione di volontà delle parti.

Volendo azzardare una previsione, è facile presumere che siffatta formulazione limiterà l'uso della testimonianza scritta solo in casi eccezionali, soprattutto quando sarà limitata a confermare dei documenti di spesa che comunque le parti avranno l'onere di depositare entro i termini perentori già previsti.

Tuttavia si deve riconoscere che la "Testimonianza Scritta" è una previsione normativa che introduce un nuovo mezzo di istruzione probatoria di cui le parti possono avvalersi esprimendo il loro assenso, semplificando in detti casi il processo, resta comunque inteso che qualora una parte non intenda dare il suo consenso, la testimonianza scritta non potrà esperirsi. Pertanto sotto questo aspetto non può che esprimersi favore verso la introduzione della possibilità di utilizzare un nuovo strumento processuale per giungere alla definizione del Giudizio.

In merito alle **modalità di attuazione** della "Testimonianza scritta", il Giudice con l'ordinanza con la quale ammette la prova, dispone che il testimone fornisca per iscritto le risposte alle domande sulle quali sarà interrogato e fissa un termine entro il quale la testimonianza scritta dovrà pervenire. Il Giudice, con la medesima ordinanza deve inoltre disporre che la parte che ha fatto l'istanza della prova, rediga il modello di testimonianza in cui si dovrà trascrivere pedissequamente i capitoli ammessi. Detto modello di testimonianza dovrà quindi essere notificato al teste a cura della parte che ha chiesto la testimonianza.

Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, tuttavia è opportuno che il Giudice nella sua ordinanza, indichi anche il termine entro il quale il modello di testimonianza debba essere notificato al teste.

Al fine di rendere al teste chiaro il suo impegno sarà opportuno riprodurre nel modello di testimonianza, prima della trascrizione dei quesiti ammessi, anche il testo della ordinanza del Giudice con i termini indicati dal medesimo.

Il testimone dovrà quindi rispondere ai quesiti contenuti nel modello di testimonianza che dovrà essere compilato, precisando quali sono i quesiti a cui non può rispondere indicandone i motivi. Per consentire al teste una adeguata compilazione delle sue risposte sarà quindi conveniente predisporre un ragionevole spazio tra i vari quesiti riportati nel modello di testimonianza.

Secondo la previsione normativa, il testimone dovrà fare autenticare da parte di un pubblico ufficiale o Notaio la sua firma su ogni facciata del foglio, a tale proposito sarà utile precisare nel modulo di testimonianza che la firma dovrà essere autenticata.

L'autentica della firma è una incombenza che secondo il testo in vigore, viene attribuita al teste, anche da un punto di vista dell'esborso economico e ciò mal si concilia con il carattere gratuito della prova testimoniale, pertanto si può prevedere che il teste possa chiedere al Giudice la rifusione delle spese sostenute per i suoi adempimenti.

Il teste dovrà quindi provvedere a spedire il tutto con plico raccomandato o consegnarlo entro il termine fissato dal Giudice alla Cancelleria.

Nel solo caso in cui la testimonianza scritta ha per oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti entro i termini perentori, la dichiarazione sottoscritta dal teste sarà trasmessa al difensore della parte che ha richiesto detta prova, senza l'adozione di ulteriori formalità.

Infine si precisa che il Giudice in base al principio secondo il quale è il responsabile dello svolgimento del processo, potrà sempre disporre che nonostante tutto il teste sia chiamato a deporre davanti a lui.

La testimonianza scritta, come anche altre previsioni normative introdotte con la riforma, quali la previsione della informatizzazione del processo, tendono a percorrere la strada della semplificazione del processo, anche se si deve osservare che le modifiche adottate difficilmente avranno l'effetto di abbreviare i tempi della Giustizia. A tale proposito dobbiamo ribadire che la vera riforma del processo civile sarà attuata solo con la definitiva abolizione della moltitudine dei riti processuali che ingolfano irrimediabilmente il nostro sistema.

IL SOLE 24 ORE

Giustizia. Una fase transitoria molto articolata per le misure dedicate a snellire i processi e ridurre l'arretrato

Cause civili, riforma in due tempi

Filtro in Cassazione e cambio di rito per le società solo per le nuove liti

Un doppio binario per il processo civile. Con effetti paradossali nelle aule dei tribunali: nelle stesse ore, nel medesimo tribunale, per due cause sulla stessa materia, si potrà assistere per mesi, se non per anni, all'applicazione di norme diverse e a volte opposte. La fase transitoria dell'applicazione del nuovo processo civile si presenta complessa per magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con un pacchetto di novità che cambierà da subito le regole, ma senza cancellare la vecchia disciplina. La regola base fissata dal disegno di legge approvato definitivamente martedì è l'applicazione delle novità alle controversie introdotte solo dopo l'entrata in vigore della legge. La pubblicazione in «Gazzetta» sarà quindi cruciale. Ad esempio: a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione, le cause in materia societaria saranno disciplinate dal rito ordinario, mentre quelle in corso continueranno a essere regolate dal vecchio rito. Una differenza pesante se si tiene conto delle differenze tra le due forme processuali (gli avvocati già puntano a evitare il detestato rito speciale evitando di introdurre una nuova controversia prima del tempo). Prospettiva analoga per le molte cause sul risarcimento danni per lesioni provocate da incidenti stradali. Oggi si applica ancora il rito del lavoro, mentre il disegno di legge ne prevede la soppressione, conservando però l'applicazione della procedura lavoristica alle liti in corso. Dovrà aspettare un po' di tempo per essere sperimentata anche la novità del filtro in Cassazione, che si applicherà solo quando il provvedimento impugnato è stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge, o la testimonianza in forma scritta. Spostato in là anche il debutto del processo sommario di cognizione o le sanzioni processuali alle parti che perdono tempo nel giudizio. Un numero limitato di misure, invece, sarà operativo da subito. A partire dal contenuto delle sentenze, che potrà essere espresso con una succinta esposizione delle ragioni di diritto alla base della decisione, con riferimento ai precedenti giurisprudenziali conformi. Lo stesso vale per il divieto di produrre nuovi documenti in appello o la possibilità di impugnare le sentenze di opposizione alle esecuzioni. Si dovranno poi attendere i decreti delegati per conoscere le misure che spostano nel tempo i benefici dello sfoltoimento dei riti (salvando alcune forme speciali come quella del lavoro, della famiglia o sulla proprietà industriale e i fallimenti) o rilanciano la conciliazione. Il faticoso slalom tra le regole metterà ulteriormente sotto pressione magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con la forza — a volte dirompente — del nuovo, senza poter perdere di vista il passato. Un doppio binario processuale che, almeno nell'immediato, rischia di non fare sentire gli effetti positivi della riforma. *Giovanni Negri*

ITALIA OGGI

Gli ultimi dati del ministero della giustizia. Lo stato dell'arte a Milano, Napoli e Verona

Un processo sempre più hi-tech

Procedure telematiche già attivate in 215 uffici giudiziari

L'informatizzazione del processo civile va avanti a passo spedito in Italia: a oggi, infatti, sono 215, di cui 86 sedi distaccate, gli uffici giudiziari in cui le procedure telematiche sono state attivate. E non è tutto: dal 1° giugno, informa il ministero della giustizia, partiranno le comunicazioni on-line obbligatorie al Tribunale di Milano, con l'obiettivo di rendere 300 mila comunicazioni, a oggi trasmesse tramite ufficiali giudiziari o attraverso il servizio postale, a circa 5 mila avvocati del foro di Milano; l'ufficialità si è avuta, con la pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 51 del dl 112/2008 (si veda articolo a pag. 16). Nel capoluogo lombardo, il processo civile telematico, attivo da oltre due anni, ha ormai da tempo superato la fase della sperimentazione. Il Tribunale civile e l'Ordine degli avvocati, infatti, stanno raggiungendo degli importanti risultati: basti pensare che al 30 novembre scorso oltre il 25% dei ricorsi per decreto ingiuntivo era stato presentato in via telematica. L'Ordine, poi, è particolarmente impegnato nell'attività di formazione ed assistenza della categoria (le decine di chiamate al giorno allo sportello informatico 0236504593 lo testimoniano): sempre più iscritti usufruiscono della possibilità di trasmettere via web gli atti civili, accedono a Polisweb (il servizio che consente la consultazione on line delle informazioni contenute nei registri delle cancellerie presso gli uffici giudiziari) e usano la casella di posta elettronica certificata che viene loro messa a disposizione, che costituisce l'unico indirizzo telematico, grazie al quale il legale riceve gli avvisi di cancelleria e (per i difensori) che usa per ricevere ed inviare notifiche telematiche a/e da altri difensori. Se Milano sorride, Napoli non piange sul versante dell'innovazione tecnologica forense. Lo testimoniano queste cifre, presentate il 25 maggio scorso, nel corso di un incontro promosso dal ministero di via Arenula, dal Cnipa e dalla Regione Campania: il 50% dei decreti ingiuntivi è emesso telematicamente, non più in 30 giorni, ma in soli sette, e sono state dematerializzate circa 2 milioni di pagine presso la Procura di Napoli. «Siamo partiti con il decreto ingiuntivo telematico», ha dichiarato Eugenio Forgillo, consigliere di Corte d'Appello e responsabile unico del procedimento, «ma ritengo che, nell'immediato futuro, estenderemo il programma anche al contenzioso ordinario, soprattutto per i settori del lavoro e della previdenza». A Verona «c'è molto interesse fra gli avvocati» per i quali è in corso una «maratona formativa» (due pomeriggi alla settimana si svolgono lezioni di informatica), «in attesa di uscire dalla fase sperimentale e far decollare il progetto» ha raccontato Carlo Trentini, presidente dell'Ordine degli avvocati della città scaligera, in cui dal 16 marzo scorso è possibile lo scambio telematico degli atti giudiziari. «È bene, però, precisare che il processo civile telematico qui da noi è relativo, per ora, soltanto alle esecuzioni immobiliari. Pertanto, su 2.200 iscritti all'Albo, il bacino dei destinatari di questo innovativo servizio è di circa 500 avvocati». Trentini aspetta la fine del percorso formativo per tirare le somme: «Mi adopererò perché gli avvocati veronesi si adeguino a questo e ad altri ritrovati tecnologici per snellire le pratiche». *Simona D'Alessio*

ITALIA OGGI

L'Intervento

Avvocati parte attiva per riforme al passo coi tempi

di Ester Perifano - Segretario generale Anf (Associazione nazionale forense)

Per gli avvocati questo è un momento cruciale. Sembra che tutti i nodi della professione siano contemporaneamente venuti al pettine: la riforma dell'ordinamento, il nuovo intervento dell'Antitrust, la sicurezza sociale della professione, la riforma previdenziale, la formazione continua, il processo civile.

Questi saranno, fatalmente, i temi sui quali si dovrà concentrare l'azione dell'Associazione nazionale forense che ho avuto l'onore di essere stata chiamata a guidare per i prossimi tre anni. Senza trascurare l'attività sindacale vera e propria che è nel Dna della nostra associazione e che l'attuale crisi economica riporta al centro della nostra iniziativa politica.

La priorità delle priorità è la riforma dell'ordinamento forense. Su questo terreno gli avvocati sono chiamati a dare prova di coraggio e unità, ma anche di realismo. Insistere in compromessi al ribasso sperando che una politica distratta possa approvare progetti che potevano apparire riformatori trent'anni fa è una pericolosa illusione. Rischiamo di risvegliarci un giorno con una legge voluta e approvata da altri molto peggiore di quella che avremmo potuto, responsabilmente, proporre noi.

Su questo terreno l'Anf avanza proposte serie da sempre e siamo convinti sarà proprio intorno al nucleo di riforme che abbiamo sostenuto per primi e a lungo da soli che potrà essere varata una legge veramente innovatrice. Penso, ad esempio, ad un procedimento disciplinare moderno, che garantisca davvero la terzietà dei giudici e interrompa il perverso rapporto controllore-controllato. O anche ad un vero rinnovamento del nostro Consiglio Nazionale, uguale a se stesso da oltre settanta anni che, ormai, è del tutto inadeguato a svolgere le funzioni che nuove e numerose norme gli hanno attribuito.

In queste settimane, però si sta anche decidendo il futuro della nostra previdenza. L'ipotesi di riforma proposta dalla Cassa è stata bocciata dai ministeri vigilanti e a breve dovremo varare un nuovo testo con margini di manovra sempre più ristretti. In un quadro in cui il nuovo Comitato dei delegati, appena rieletto, rischia di essere assolutamente delegittimato nella sua interlocuzione politica. Da mesi chiediamo di fare chiarezza sulle posizioni di numerosi neodelegati che parrebbe fossero ineleggibili perché non in regola con il versamento dei contributi. La commissione elettorale ha ritenuto di escluderne solo tre suscitando proteste e annunci di ricorsi massicci da parte dei non eletti. Il protrarsi dell'incertezza o peggio l'azzoppamento e il cambio in corsa di parte del parlamentino della Cassa minerebbe gravemente la credibilità dell'Avvocatura. Per questo abbiamo chiesto di rendere noti i criteri con i quali sono state convalidate le elezioni, ricordando che per essere eletti bisogna essere in regola al momento della presentazione della candidatura ed eventuali «sanatorie» successive sono assolutamente inaccettabili.

Qualunque sia l'esito di questa spiacevole vicenda, Anf vigilerà e si farà parte attiva affinché sia varata una riforma al passo coi tempi, che non penalizzi giovani e donne, ma che non danneggi quegli avvocati che hanno creduto nel nostro sistema previdenziale, sostenendolo con i loro contributi sin dall'inizio.

Ci sarà molto da lavorare sull'attuazione delle deleghe contenute nella riforma del processo civile, avviandosi la conciliazione e la mediazione, in uno alla semplificazione dei riti, a diventare parte essenziale della nostra attività quotidiana.

Infine vorremo impegnarci per il sostanziale recupero dell'anima e dell'attività sindacale in senso stretto. Avvieremo una stagione di rivendicazioni concrete per migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli avvocati soprattutto in quei settori nei quali è stato di recente aggiornato, con notevole aggravio per noi, il quadro normativo generale (privacy, antiriciclaggio, studi di settore ecc.).

Privilegeremo la costruzione di proposte concrete, collaudate e immediatamente applicabili sulle quali cercare il più ampio consenso, evitando i progetti portatori solo di enunciazioni di carattere generale. Per realizzare questi obiettivi abbiamo anche ridefinito la nostra organizzazione interna e a supporto del direttivo nazionale (organo esecutivo), abbiamo istituito numerose macroaree alle quali contribuiranno consiglieri nazionali (membri quindi di un'assemblea più numerosa e partecipata) con competenza specifica nei settori che seguiranno e approfondiranno.

Nel nuovo esecutivo, infine, è stato fatto spazio a volti nuovi, soprattutto donne: un ricambio ottenuto grazie alla scelta di molte figure storiche della nostra associazione, che hanno ricoperto in passato anche prestigiosi incarichi nelle istituzioni e negli organismi forensi, di continuare a lavorare per Anf senza necessità di medagliette formali.

Questo è lo spirito con il quale Anf vive la politica forense e con il quale si candida a rilanciare nei prossimi anni la capacità degli avvocati di essere protagonisti e promotori di una stagione di riforme che non possiamo più permetterci di rinviare.

IL SOLE 24 ORE – Edizione Roma

Avvocati. Sul tavolo il nodo dell'indennità di presenza, la formazione e il reclutamento delle nuove leve

Sale la protesta dei legali d'ufficio

Gli iscritti alle liste di Roma scesi dai 1.400 dell'anno scorso agli 850 attuali

Garantiscono l'assistenza all'indagato o all'imputato che non abbia nominato un proprio legale o ne sia rimasto privo. Sono i difensori d'ufficio. A Roma fino all'inizio dello scorso anno erano 1.400 circa. «Un dato sproporzionato rispetto alle esigenze del cittadino – sottolinea il consigliere dell'Ordine capitolino degli avvocati, Francesco Gianzi - così siamo intervenuti e oggi il numero si aggira sugli 850». L'Ordine ha cercato di puntare soprattutto sulla formazione, fissando un tetto nel numero di legali ammissibili al corso biennale necessario per iscriversi alle liste dei difensori d'ufficio nell'ultima edizione, partita lo scorso anno, il limite è stato 350. E l'attenzione sulla categoria è stata riportata da una particolare forma di protesta dell'avvocato Stefania Merlino, penalista da 17 anni iscritta nell'elenco: ha sfilato con un cartello al collo per i corridoi del Tribunale di Roma, chiedendo che venisse garantita un'indennità fissa per le giornate in cui l'avvocato d'ufficio deve essere reperibile per effettuare la sostituzione dei colleghi assenti in aula. L'avvocato Merlino contesta due punti della delibera dell'8 giugno 2006 del Consiglio dell'ordine: la prestazione dell'attività di difensore d'aula prevalentemente gratuita e l'obbligo di dare immediatamente avviso al difensore di fiducia dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio. «Come se questi, dopo la gratuita prestazione del collega di turno in aula, - afferma - non debba e non possa neanche attivarsi per controllare in cancelleria l'esito della sua udienza e dell'eventuale rinvio». In realtà, spiega il consigliere Francesco Gianzi, «si tratta di un'attività in sostituzione di un collega che non è potuto essere presente, deve rientrare nei principi di lealtà, correttezza e colleganza che sono i cardini della deontologia forense». Stefano Guerra, difensore d'ufficio dall'ottobre 2005, non è d'accordo con il gettone di presenza («in realtà squalificherebbe la categoria»). Tuttavia, a suo avviso, la protesta rientra in un problema deontologico: «Già sono colleghi che rinunciano all'incarico magari solo sostanzialmente, cioè senza comunicarlo all'autorità procedente, e quindi innescano il meccanismo "perverso" detto del "quarto comma", cioè della sostituzione "al volo", in aula, 30 secondi prima dell'udienza, con altro avvocato che nulla sa della causa e che poi ha anche l'onere di dover perdere tempo a comunicare al collega un rinvio, o un esito, che a questi non interessa assolutamente perché ha già rinunciato all'incarico». Dietro la scelta di diventare difensore d'ufficio c'è una forte motivazione. Vittorio Balzani lo è dal 1992 e ha intenzione di continuare anche ora che è cassazionista: «Sia per un mio convincimento morale e deontologico sia perché ritengo che l'avvocatura abbia necessità di risollevarsi la sua figura nei confronti dei cittadini». Sulla stessa linea Edoardo Mobrìci (nell'elenco dal gennaio 2008): «Vorrei contribuire ad affermare un principio non solo giuridico, ma anche di giustizia sociale e umana». *Giovanni Parente*

IL SOLE 24 ORE – Edizione Roma

Non ancora liquidato un terzo dei compensi dovuti nel 2008

Nuove regole in Tribunale per accelerare i pagamenti

Una nuova organizzazione del lavoro per rendere più snelle le procedure di pagamento che riguardano uno stesso avvocato. Con gli atti suddivisi non più in base alla data in cui sono giunti all'ufficio competente ma per beneficiario del versamento. Così il Tribunale di Roma sta cercando di andare incontro alle esigenze dei difensori d'ufficio che chiedono tempi più brevi per la liquidazione dei compensi relativi a soggetti irreperibili. «Occupandomi di difesa d'ufficio da molti anni—rileva l'avvocato Marina Lo Faro - la problematica più segnalata dai colleghi riguarda proprio la lungaggine dovuta al pagamento della prestazione professionale». La procedura dopo che il magistrato ha emesso il decreto di liquidazione prevede, una volta trascorsi i termini per la notifica e le eventuali opposizioni, il passaggio all'ufficio spese pagate dall'erario che predispone i mandati. Poi vanno al funzionario delegato che provvede a inoltrarli alla Banca d'Italia per il bonifico. Secondo però una stima approssimativa del Tribunale capitolino, circa il 30% dei decreti inviati nel 2008 per l'accredito e relativi sia al gratuito patrocinio che a difese d'ufficio di irreperibili non è stato ancora pagato per carenza di fondi. Ma dal ministero della Giustizia fanno sapere che la situazione è allo studio per trovare una soluzione. C'è quindi attenzione nei confronti delle istanze dei difensori d'ufficio. «Abbiamo avuto da poco un colloquio con il presidente Paolo De Fiore — precisa il consigliere dell'ordine Francesco Gianzi — e si è dimostrato molto sensibile: ci siamo aggiornati per verificare come si può intervenire sul meccanismo». Qualcosa è già cambiato: «Da settembre 2008 - afferma Fabio Vescovi, coordinatore degli uffici per il pagamento delle spese di giustizia del Tribunale - abbiamo organizzato l'archivio per beneficiario». In pratica si semplifica il pagamento dei decreti che riguardano lo stesso avvocato. Altra questione: le somme da liquidare. «E giusto pretendere — rimarca Gian Domenico Calazza, presidente della Camera penale di Roma - qualità, professionalità, rigore deontologico nella difesa di ufficio: ma la mortificazione del trattamento economico di tale attività non contribuisce certo al raggiungimento dell'obiettivo» A tal proposito la Camera penale di Roma - che nel 2008 ha lanciato la campagna per la moratoria dei corsi trovando sponda nella decisione dell'ordine del numero chiuso nell'accesso alle liste e nella partecipazione alla formazione — ha licenziato due anni fa un disegno di legge, fatto proprio e perfezionato dall'Unione camere penali italiane. Il progetto punta a migliorare la qualità tecnica e deontologica della prestazione professionale del difensore di ufficio - conclude Caiazza - e ottenere una sua retribuzione dignitosa, equa e rapida. Ora è depositato alla Camera: speriamo che il Parlamento sappia fare il proprio dovere».

IL SOLE 24 ORE – Edizione Roma

In crescita nella capitale il ricorso a questo strumento

Difesa gratuita da 4,7 milioni

Anche se restano due istituti nettamente separati, a volte le strade di difesa d'ufficio e gratuito patrocinio, che scatta per i soggetti "non abbienti", si incrociano. Il difensore d'ufficio non è necessariamente patrocinio a spese dello Stato e quindi deve, o dovrebbe, essere retribuito dal cliente. Nel caso in cui ciò non accada, e solo dopo una specifica procedura che dimostri all'autorità giudiziaria l'impossibilità di rintracciare il cliente, allora si può chiedere il rimborso da parte dello Stato. Al Tribunale di Roma dal 2007 allo scorso 15 maggio sono state 5.767 le richieste al Giudice per le indagini preliminari di ammissione al gratuito patrocinio (l'83,5% sono state accolte). Nel primo quadrimestre 2009 sono stati registrati dal foro della capitale decreti di liquidazione per 2,9 milioni relativi al gratuito patrocinio e 1,7 per le difese d'ufficio di clienti "irreperibili". Dato che in tutto il 2008 aveva superato rispettivamente quota 4,7 e 2,6 milioni, con un trend su base annua in crescita. Nei primi mesi dell'anno sono comunque intervenute, per il gratuito patrocinio, due novità normative: l'adeguamento del limite di reddito per l'accesso e la possibilità (Dl 11/09) per le persone offese da alcuni reati a sfondo sessuale di essere ammessi a prescindere dalle disponibilità economiche (vittima di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo). La nuova soglia è stata portata a 10.628,16 euro (contro 9.723,84 euro precedenti).

ITALIA OGGI

Franco Ionta, commissario all'edilizia penitenziaria, ha presentato il piano al guardasigilli

Carceri, 17 mila nuovi posti letto

Obiettivo da realizzare entro il 2012. Caccia alle risorse

Sono 17.129 i nuovi posti letto da realizzare entro il 2012. Questo è l'obiettivo presente nel piano carceri presentato al ministro della giustizia da Franco Ionta, commissario straordinario all'edilizia penitenziaria, nonché capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa per 10.806 posti ci sarebbe una adeguata copertura finanziaria; per 6.323 posti letto invece al momento mancherebbero ancora le risorse economiche. Come anticipato su ItaliaOggi del 12/2 e del 16/4/2009 si punta tutto sulla realizzazione di nuovi padiglioni da costruirsi all'interno delle mura di cinta di istituti penitenziari già esistenti. Verranno occupati, quindi, spazi oggi a disposizione del personale penitenziario o della popolazione detenuta per attività sportive o ricreative che si tengono all'aperto (giardini, campi di calcio, aree verdi). Per quanto riguarda la individuazione delle risorse viene confermato il ricorso ai fondi della Cassa delle ammende. Vengono genericamente citate la locazione finanziaria, la finanza di progetto e la permuta come possibilità di coinvolgimento dei privati. Altre risorse arriveranno dai Fondi Fas (Fondo aree sottoutilizzate). Guardando alla distribuzione regionale delle nuove carceri o dei nuovi padiglioni in Piemonte l'incremento della capienza totale sarebbe di 1.400 posti entro il 2012. Solo per 1.000 ci sarebbero già le risorse a disposizione. In Lombardia si recupererebbero 3.587 posti ma mancano all'appello 195 milioni di euro ancora non individuati. Nel Triveneto l'aumento della capienza regolamentare sarebbe di 624 posti letto, ma per 159 i finanziamenti sono ancora da individuare. In Liguria sono previsti nuovi 494 posti di cui ben 400 privi di copertura finanziaria. In Emilia Romagna l'incremento della disponibilità alloggiativa sarebbe sempre entro il dicembre 2012 di 1.240 posti per i quali vi sarebbero già interamente i fondi. Anche in Toscana, per i nuovi 500 posti letto, in Umbria per i 200 e nelle Marche per i 50 vi sarebbero le risorse già pronte. Nel Lazio si prevedono nello specifico 200 posti a Velletri, 200 a Frosinone, 200 a Viterbo, 200 a Civitavecchia, 1.456 a Roma, 339 a Paliano, 314 a Latina per un incremento complessivo di 2.909 posti. Solo che meno di 1.300 hanno la copertura economica utile affinché le costruzioni possano essere ultimate entro il 2012. In Abruzzo e Molise l'incremento, già finanziato, sarebbe di 200 posti. In Campania, regione molto colpita dal sovraffollamento, l'aumento sarebbe di 2.254 posti letto di cui 1.000 ancora privi di disponibilità economica. In Puglia si creerebbero nuovi 400 posti e in Calabria 450 per i quali c'è già copertura finanziaria. In Sicilia l'aumento arriva sino a 1.908 posti letto di cui 905 ancora senza soldi per realizzarli. In Sardegna 913 posti nuovi con fondi già a disposizione. L'intera operazione costa più o meno alle casse dello Stato un miliardo e mezzo di euro. Mancano all'appello però ben 980 milioni di euro, quasi i due terzi dell'intera somma. A conclusione della sua relazione lo stesso Franco Ionta riconosce quanto segue: «Si rappresenta che la deliberazione di significativi incrementi di capienza, comportando oneri aggiuntivi per la gestione di servizi sanitari degli istituti erogati dalle Asl territorialmente competenti, andrebbe coordinata con le competenze della Conferenza unificata stato-regioni-autorità locali». Un'ammissione di mancata previsione di costi relativa alle spese della sanità, a carico delle regioni. Ma manca anche ogni riferimento a quanto costerà il personale da assumere per le nuove strutture (direttori, poliziotti penitenziari, educatori, assistenti sociali, medici, psicologi), la gestione quotidiana delle carceri (dalla luce alle tasse, dal gas sino all'immondizia e alla manutenzione dei fabbricati), per non parlare dell'eventuale costo del lavoro dei detenuti. Oggi i detenuti crescono di 1.000 unità al mese. A oggi sono poco meno di 63 mila mentre la capienza regolamentare è di 43 mila posti. Per cui anche se a dicembre 2012 tutte le costruzioni presenti nella relazione del capo Dap si dovessero realizzare, anche se i soldi mancanti si troveranno, qualora il trend di crescita della popolazione carceraria rimarrà quello dell'ultimo anno, arriveremo comunque a 100 mila detenuti mentre i posti letto regolamentari saranno ad andar bene 60 mila. Un gap di 40 mila posti letto. Nella relazione non c'è traccia di riferimento alle navi prigione di cui si è parlato nei giorni precedenti. Probabilmente il ministero ha fatto uscire la notizia prima per sondare le reazioni. Particolarmente negative sono state quelle provenute dagli avvocati, in considerazione di come negli istituti galleggianti potesse essere messo a rischio il diritto alla difesa. *Patrizio Gonnella*

ITALIA OGGI

I penalisti: videoregistrare le testimonianze dei minori

Videoregistrare le testimonianze dei minori abusati. Perché oggi, nella raccolta delle prove, vengono spesso seguite prassi non corrette che portano a risultati poco affidabili. E la denuncia del presidente dell'Unione delle camere penali, Oreste Dominioni, lanciata nel corso di un convegno organizzato a Roma il 15 maggio scorso dall'Ucpi e dalla società di psicologia giuridica, dal titolo «la testimonianza del minore in un giusto processo. Criteri di assunzione e valutazione della prova nei reati d'abuso nei confronti dei minori». «Nella raccolta delle testimonianze di minori abusati», ha detto Dominioni, «vengono spesso seguite prassi non corrette, metodi che tendono a sganciarsi sempre di più da orientamenti scientifici e rispondono a un modo di procedere approssimativo. Giungendo così a un risultato non affidabile». «Rignano è il caso più eclatante», ha denunciato il presidente dell'Ucpi, «che però non è isolato. Ha fatto da detonatore a un problema che già c'era: nell'ascoltare i bambini possibili vittime di un abuso vanno riaffermate una serie di regole convalidate da studi scientifici». Al momento, invece, secondo Dominioni, non ci sono criteri omogenei e «le modalità con cui vengono assunte le testimonianze cambiano da tribunale a tribunale e spesso accade che vengano deformate anche se in buona fede». Il presidente delle camere penali si è detto anche contrario alla creazione di sezioni speciali di giudici sui crimini contro i minori perché «la specializzazione è importante a livello di pm e di organi di polizia che devono raccogliere le prove, non a livello di giudici». Al convegno è intervenuta poi Luisella De Cataldo Neuburger, presidente della società di psicologia giuridica e consulente della difesa nel processo sui presunti abusi nella scuola materna di Rignano Flaminio, la quale ha rilevato che «nel 96,4% dei casi registrati ogni anno in Italia, le denunce di minori che sostengono di aver subito una violenza sessuale sono false». «Le denunce per violenze sessuali su minori», ha spiegato, «secondo i dati Istat del 2006, sono state 4.513, quelle per atti sessuali con minori 460, pari al 10%. In totale condannate 1.241 persone. Si evince che le condanne per abusi potrebbero essere circa 120». Interventuti Gaetano Pecorella, parlamentare Pdl, e Donatella Ferranti, capogruppo Pd in commissione giustizia camera. Gabriele Ventura

ITALIA OGGI

A Novara una convenzione con l'Ordine finanziata dalla Popolare

La banca paga i praticanti

Gli aspiranti avvocati in tribunale per un anno

La notizia è che c'è una banca, la prima, disposta a finanziare il praticantato di aspiranti avvocati per un anno in prestito a un tribunale, quello di Novara. Un lavoro prezioso il loro, previsto unicamente da una delibera del Csm: giovani degli studi legali, abituati a lavorare in no-stop anche 12 ore al giorno pur di chiudere una pratica. Negli uffici giudiziari fanno ricerche giurisprudenziali, preparano le bozze di provvedimenti, li archiviano a computer, curano le banche dati, e formano e gestiscono informaticamente il fascicolo e l'udienza. Nel progetto formativo un magistrato affidatario da una parte con un avvocato tutore dall'altra e destinazione a uffici giudiziari giudicanti e requirenti, civile e penale quindi, senza esclusioni di sorta. A Venezia una praticante, da sola, ha fatto 200 provvedimenti in un anno da sommarsi ai 400 del presidente del tribunale del riesame a cui era applicata, Gian Maria Pietrogrande. Nella cittadina piemontese sono arrivate appena tre domande ma è anche vero che parliamo di un parterre di cento praticanti, numeri che fanno sorridere se paragonati a bacini come quello romano e milanese. Madrina dell'iniziativa, Enza Lanteri, magistrato in applicazione extradistrettuale dal tribunale di Padova a quello di Novara, prima sezione civile. Una decisione motivata dalla gravissima carenza di organico nella città piemontese con un scopertura di organico di oltre sette magistrati sui 18 previsti in pianta organica.

«Quella di Novara è una convenzione stipulata tra il tribunale e l'ordine degli avvocati finanziata per 400 euro al mese dalla Fondazione della Banca Popolare di Novara che come tale potrà detrarre fiscalmente la somma erogata», spiega il magistrato che si prepara a intervenire a Stresa dove sabato è in programma un convegno sull'organizzazione giudiziaria con un comitato scientifico formato da magistrati che l'hanno capita e messa in pratica come una necessità ineludibile di fronte ai richiami di natura politica ed economica che ci arrivano dentro e fuori dal paese. Sua l'idea dei praticanti in servizio al tribunale che da un mese vede anche l'affiancamento di universitari in stage nelle cancellerie. «Ma a Stresa –incalza – ne lancerò un'altra: praticanti commercialisti in affiancamento ai giudici delegati alle procedure fallimentari e che curano le esecuzioni individuali: dopo la riforma del diritto fallimentare del 2006, abbiamo la necessità di chiudere fallimenti degli anni 90 ancora in piedi per la sopravvivenza di cause pendenti di recupero credito e di responsabilità contro gli amministratori_». È la prova che la singolarità di chi si è speso per migliorare il suo servizio giustizia in tribunali come Bolzano, Torino e Varese, viene riconosciuta e sta invitando a partecipare a un'asta al rialzo in soccorso della giustizia soggetti altri, la cui presenza sarebbe stata impensabile fino a qualche anno fa. Lo dice la presenza dell'Abi nel protocollo d'intesa già firmato con il ministero per il pct e quello che sembra prossimo alla firma di un'intesa a tre tra ministero, Cnf e la stessa Associazione bancaria italiana per la realizzazione di tanti «uffici del giudice» per altrettante convenzioni da stipulare a livello centrale o locale in un caso con l'accordo Abi-Cnf e nell'altro gestito dal singolo ordine degli avvocati con l'istituto di credito aderente. La prima ipotesi prevede che il bando per l'assegnazione delle borse sia finanziato direttamente dall'Abi; la seconda, invece, che ogni istituto disponibile comunichi al Consiglio dell'Ordine locale il numero di borse di studio annuali offerte e il relativo importo, con successiva pubblicazione da parte del Consiglio di un bando di concorso rivolto agli avvocati con almeno sei mesi di tirocinio alle spalle. Un modo di istituzionalizzare quello che è già partito o sta per partire a macchia d'olio nel paese se pensiamo a Venezia, Messina, Palermo, Belluno, Padova, Rovigo. E mentre è data per «imminente» la firma della convenzione di Roma con ben 200 avvocati in ballo tra Corte d'appello, tribunale e tar del Lazio, a Milano la sperimentazione con 100 praticanti all'anno in prestito a corte d'appello e tribunale è riuscita.

Ora però si teme per il futuro perché «senza la sostenibilità economica di tutto questo, lo sforzo fatto rischia di andare perso», ritiene il magistrato che chiede un provvedimento che estenda la detraibilità fiscale a tutti i soggetti giuridici erogatori di finanziamenti. *Marzia Paolucci*

ITALIA OGGI

Dall'1 giugno test sulle comunicazioni al procuratore

Notifica telematica

Apripista il tribunale di Milano

Il tribunale di Milano farà da apripista sull'obbligo di comunicazione e notifica telematica al procuratore costituito. Dal prossimo 1° giugno, pertanto, via libera alle comunicazioni e alle notificazioni per email per tutti i procedimenti civili pendenti. È l'effetto del passaggio favorevole al Consiglio di Stato del regolamento del ministero della Giustizia che reca disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge n. 112/2008.

Norma che, come si ricorderà, prevede l'obbligo di effettuare telematicamente tutte le comunicazioni alla parte o al procuratore costituito, mediante invio all'indirizzo elettronico che gli stessi hanno comunicato. Ma per fare ciò, occorre effettuare una verifica preliminare della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando, a tal fine, i circondari di tribunale nei quali possono applicarsi le disposizioni appena riportate.

Infatti, si legge nel parere in esame, la norma, preso atto della circostanza che il differente processo di informatizzazione degli uffici giudiziari e degli studi legali sull'intero territorio nazionale «non avrebbe consentito di imporre tale nuovo obbligo per tutti i procedimenti civili ovunque essi siano pendenti», ha demandato alla decretazione ministeriale, l'individuazione dei circondari e la determinazione della data a decorrere dalla quale, l'obbligo delle notificazioni e delle comunicazioni per via telematica nel procedimento civile, acquisterà efficacia. Fermo restando che, le notificazioni e le comunicazioni alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato alcun indirizzo elettronico, saranno effettuate presso la cancelleria.

Così, nel parere n. 1620/2009, Palazzo Spada ha riferito favorevolmente allo schema di regolamento proposto dal dicastero di via Arenula che individua nel circondario del Tribunale di Milano l'avvio del procedimento telematico di comunicazione a decorrere dall'1/6/2009, ovvero, come dispone il secondo articolo dello schema in osservazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Perché il tribunale di Milano? Perché, come si legge nel testo del parere, il dicastero guidato da Angelino Alfano, sul punto ha acquisito notizie circa la piena disponibilità ed efficienza «dell'architettura tecnologica» necessaria nel circondario del detto tribunale e sentiti sul punto, sia l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e l'Ordine degli avvocati di Milano, tutti si sono espressi «in modo ampiamente favorevole». *Antonio G. Paladino*

ITALIA OGGI

Il dlgs correttivo riconosce semplificazioni. Conservazione informatica per i professionisti

L'antiriciclaggio mette le ali

Collegio sindacale e organo di sorveglianza fuori dagli obblighi

Collegio sindacale e comitato di sorveglianza sono esonerati dagli obblighi in tema di antiriciclaggio relativi a adeguata verifica, segnalazione e registrazione, mentre entrano nell'articolo dei professionisti con la conseguente applicazione degli stessi adempimenti le associazioni di categoria, rappresentanti di impresa e i Caf. Alle società quotate inoltre si applicherà la parte delle regole in forma semplificata. Mentre una lotta ai furbetti dell'assegno in forma libera è prevista con il divieto di pagare importi inferiori alla soglia dei 12.500 euro sopra la quale scatta la clausola di non trasferibilità. Sono queste alcune delle novità introdotte dal ministero dell'economia nello schema di decreto legislativo correttivo del dlgs 231/07 (antiriciclaggio) che dovrà essere esaminato dal consiglio dei ministri entro il 29 giugno (si veda ItaliaOggi di ieri)

I professionisti. Per i professionisti viene indicato il tempo entro cui devono provvedere a inserire le informazioni nel registro. Entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico professionale o dall'eventuale conoscenza successiva delle informazioni, tutti i dati sull'operazione e sul cliente. Una correzione riguarda la custodia dei documenti. Gli ordini professionali (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati) possono istituire dei sistemi di conservazione informatica di quelli che sono atti pubblici autenticati, copie autentiche e informazioni. Mentre le modalità di pagamento se risulta necessario ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, dovrà essere effettuata con riferimento all'approccio basato sul rischio. Le correzioni non risparmiano neanche l'Unità di informazione finanziaria. Nel decreto si prevede infatti che l'Uif sarà incaricato di indicare con apposite istruzioni i dati, le informazioni e la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto che andranno a formare la segnalazione. Attualmente invece l'Uif ha il compito di aggiornare gli indici di anomalia che sono i parametri su cui i professionisti e gli intermediari formano il convincimento di trovarsi di fronte o meno a un'operazione sospetta.

Le società. Le semplificazioni riguardano un alleggerimento per i componenti degli organi di controllo «comunque denominati», mantenendo gli obblighi di vigilanza dell'articolo 52 sono però esonerati da quelle regole che riguardano le fasi dell'obbligo dell'adeguata verifica della clientela, della registrazione e in particolare della segnalazione dell'operazione sospetta. Semplificazioni anche per le società quotate per quel che riguarda la adeguata verifica della clientela.

Titoli di credito. Nel divieto di trasferimento di denaro contante superiore ai 12500 scompare il riferimento alle operazioni frazionate sostituite da un generico oggetto di trasferimento. Inoltre il trasferimento è comunque vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia artificialmente frazionati. *Cristina Bartelli*